

TORNATA DEL 13 GENNAIO 1854

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI.

SOMMARIO. *Atti diversi — Relazione sul progetto di legge per disposizioni relative alle cauzioni — Relazione sul progetto di legge per la riduzione del dazio sui cereali — Nuova relazione sull'elezione del collegio di Albenga-Andora, e convalidamento della medesima — Relazione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati — Nuova relazione sull'elezione del 2° collegio di Sassari e suo convalidamento — Relazione sull'elezione del collegio di Rivoli — Proposizione sospensiva del deputato Cavallini, adottata dalla Camera — Presentazione di sei progetti di legge del ministro delle finanze: per l'assegnamento di una pensione alla vedova Dossinier; per una maggior somma destinata all'arginamento dell'Isère e dell'Arc; per diminuzione del canone gabellario portato dalla legge 2 gennaio 1850; disposizioni pei diritti del bollo e della carta bollata; diritti d'insinuazione, successione e di emolumento; convenzione per estrazione d'acqua dal torrente Scrivia — Presentazione di un progetto di legge del ministro degli esteri per una convenzione postale coll'Austria — Annunzio d'interpellanza del deputato Mellana al ministro dell'istruzione pubblica — Votazione per la nomina della Commissione sul catasto — Discussione sul progetto di legge sulle cauzioni — Emendamento del deputato Torelli all'articolo 1 — Opposizioni del ministro delle finanze — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Emendamento del deputato Botta all'articolo 3 — Opposizioni del ministro suddetto e del relatore Deforesta — È ritirato — Approvazione degli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e quindi dell'intero progetto — Discussione sulla relazione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati — Opposizioni del deputato Asproni alla classificazione del suo nome fra gl'impiegati — Osservazioni del ministro di grazia e giustizia e dei deputati Michelini G. B. relatore, Gastinelli, Saracco, Deforesta, Mellana e Farini — Il deputato Asproni è dichiarato non impiegato — Opposizioni del deputato Deforesta riguardo alla comprensione del deputato Galvagno — Osservazione dei deputati Mellana, Valerio e Depretis e del ministro dell'interno — Il deputato Galvagno è dichiarato impiegato.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

CAVALLINI, segretario, dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata e del seguente sunto di petizioni:

5242. Il sindaco della città di Savona trasmette alla Camera un ricorso di quel Consiglio comunale, con cui, fatte varie osservazioni, sia in ordine agli indeclinabili impegni del suo erario, sia all'interesse dei suoi concittadini, chiede che gli venga mantenuta la facoltà di imporre dazio sulle farine, e che ove fosse inesorabilmente decretata la proscrizione del predetto dazio, sia nel progetto di legge a discutersi inserita una disposizione per cui, a seconda dello spirito dell'articolo 9, il comune di Savona sia autorizzato a continuare la percezione del dazio sulle farine finchè abbia soddisfatto a rate di esdebitazione pattuite e garantite col prodotto di esso.

5243. 56 proprietari domiciliati nel comune di Varzi chiedono la riduzione del contributo provinciale, e l'esonerazione per il semestre scaduto di quella somma che oltrepassa la metà dell'annua imposta.

5244. Redoano Saverio del comune di Celle, mandamento di Varázze, provincia di Savona, rassegnati alcuni riflessi sul progetto di legge relativo all'abolizione di ogni dazio sui cereali, e rappresentata la insufficienza di mezzi di quel comune a sottostare ai suoi carichi qualora questo venisse adottato, presenta alcune sue proposte tendenti a ristorare le finanze dei comuni poveri.

5245. Rossi Giovanni, di San Paolo, provincia d'Asti, pre-

senta una petizione mancante dei requisiti voluti dal regolamento.

5246. Sgorbini Giovanni Battista, di Trebbiano, provincia di Spezia, vecchio militare degli eserciti napoleonici, rappresentando che sulla sua petizione n° 5068, trasmessa al Ministero della guerra, non venne dato provvedimento alcuno, invoca di nuovo l'appoggio della Camera per ottenere la pensione di riposo.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. La Camera essendo in numero, pongo ai voti il processo verbale testè letto.

(È approvato.)

(I deputati Pareto, Polleri e Giovanola prestano il giuramento.)

Il signor Lelio Cantoni fa omaggio alla Camera di un suo progetto stampato di un Nuovo ordinamento del culto israelitico nei regi Stati.

Il ministro delle finanze fa omaggio alla Camera di due copie della Raccolta dei vari regolamenti ed istruzioni relativi alla legge del 23 marzo 1853.

I signori professori Giuseppe Levi ed E. Pontremoli fanno omaggio alla Camera di una copia del loro periodico intitolato: *L'Educatore Israelita*.

Questi vari stampati verranno depositati alla biblioteca.

Il sindaco di Savona fa omaggio alla Camera di un sufficiente numero di copie stampate di un progetto di nuovo porto militare da stabilirsi nella rada di Vado.

Il sindaco di Mortara fa parimente omaggio alla Camera di parecchie copie di un Cenno biografico di Giovanni Iosti, ex-deputato, pubblicatosi in quella città.

Queste pubblicazioni saranno distribuite ai signori deputati.

Il deputato Gavino De Litala scrive da Cagliari pregando la Camera di volergli accordare venti giorni di congedo, essendogli indispensabile questo tempo per condurre a termine varie urgenze del suo impiego.

(La Camera accorda il chiesto congedo.)

MAZZA PIETRO. Nel fissare il contributo gabellare per la provincia di Bobbio succedettero alcune inavvertenze di fatto, da cui potrebbero derivare dei danni, che importa moltissimo, nell'interesse della provincia e del Ministero stesso, di riparare al più presto possibile.

A queste inavvertenze e a questi danni avverte appunto la petizione n° 5243, di cui si è letto poc'anzi il compendio, epperò io ho l'onore di chiederne alla Camera l'urgenza.

(È dichiarata l'urgenza.)

RELAZIONI SUI PROGETTI DI LEGGE: 1° DISPOSIZIONI SULLE CAUZIONI DA PRESENTARSI NELL'INTERESSE DELLO STATO; 2° RIDUZIONE DEI DIRITTI SUI CEREALI.

DEFORESTA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge contenente alcune disposizioni sulle cauzioni da presentarsi nell'interesse pubblico e delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 342.)

LANZA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul progetto di legge presentato dal ministro delle finanze per la riduzione dei diritti sui cereali. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 296.)

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

VERIFICAZIONE DI POTERI.

DURANDO, elotore. Ho l'onore di riferire alla Camera a nome dell'ufficio I intorno all'elezione del collegio di Albenga-Andora.

Ricorderà la Camera quali furono le circostanze di questa elezione. Essa fu contrastata fra il marchese Vittorio Del Carretto di Balestrino e il signor Domenico Musso. Il risultato finale della elezione fu che venne eletto il signor Domenico Musso con voti 134, mentre il signor marchese Del Carretto ne ebbe 151.

Quantunque le operazioni risultassero regolari dai processi verbali, ciò nonostante la Camera fu informata di una denuncia di un certo avvocato Accame, la quale, come essa ricorderà, venne qui letta in tutti i suoi minuti particolari.

L'ufficio che allora riferiva conchiudeva che, attesa la gravità dell'accusa, si procedesse ad informazioni formali; ma la Camera credette più opportuno che prima di procedere a queste informazioni si chiedessero schiarimenti per via dell'autorità amministrativa od in altro modo che fosse ravvisato più conveniente.

In seguito a questa determinazione l'ufficio ottenne per mezzo del Governo i documenti che esso sottopose a disamina e che avrà l'onore di far noti alla Camera.

Questi documenti sono: 1° una lettera dell'autorità amministrativa della provincia, che non è che il riassunto di molte informazioni prese dai sindaci dei comuni che compongono la sezione di Albenga-Andora; più due altre lettere di elettori della sezione stessa.

Il secondo documento è una dichiarazione dell'ufficio definitivo della sezione di Albenga-Andora, nella quale si dichiarano non sussistenti le accuse fatte dal signor Innocenzo Accame.

Un terzo documento, anche d'importanza, viene dalla segreteria del tribunale di prima cognizione di Finale, relativamente alla eleggibilità del signor Domenico Musso, di cui darò lettura a suo tempo.

Finalmente vi è una comunicazione del ministro di grazia e giustizia intorno alla persona del denunciante, in cui dà ragguaglio del motivo per cui questo signor Accame venne destituito dal suo ufficio.

La denuncia del signor Accame, come ricorderà forse la Camera, raggrava particolarmente su quattro capi.

Il primo era il seguente:

Pretendeva il signor Accame che l'ufficio definitivo della sezione non avesse tenuto conto dei differenti reclami che al momento dello squittinio egli aveva sottoposti all'ufficio medesimo. Questi richiami si aggiravano particolarmente intorno all'annullamento di alcune schede, perchè pretendeva il signor Accame che ne fossero state dichiarate buone alcune in favore del signor Musso, mentre altre a favore del signor Balestrino avrebbero pure dovuto essere dichiarate valide e nol furono dall'ufficio.

Questo era il principal reclamo che faceva il signor Accame.

L'ufficio ebbe ad esaminare nuovamente la dichiarazione fatta dall'ufficio definitivo della sezione e le altre lettere venute sopra questo affare, e ne risultò che realmente il signor Accame fece queste reclamazioni, ma che l'ufficio non ne tenne conto, perchè era evidente che il risultato dell'elezione non poteva variare ancorchè si fosse fatta ragione a questo reclamo, giacchè non si trattava che di tre schede, di cui una in favore del signor Musso, due altre a favore di Balestrino; poichè delle altre schede annullate, due erano per il signor maggiore Cadorna, una per il signor Enrico di Balestrino e quando anche tutte le schede annullate si fossero poste a conto del signor marchese di Balestrino, egli non avrebbe potuto avere la maggioranza. Questa probabilmente fu la ragione per cui l'ufficio definitivo non tenne conto di cotesta protesta, e non la inserì nel verbale.

Simile circostanza pertanto non parve al IV ufficio tale da far dichiarare nulla l'elezione, imperocchè quand'anche si fossero trasmesse alla Camera queste due o tre schede in contestazione, e si fossero messe in conto del signor marchese di Balestrino, l'esito della elezione non ne sarebbe stato cambiato.

La seconda reclamazione del signor Accame era di abuso di potere per parte del presidente dell'ufficio. Diceva costui che si era introdotta la forza armata nell'aula elettorale, e che egli protestando di abuso di potere si era dalla Paula stessa ritirato. Io ho riveduto tutte le lettere, che sono nientemeno che 23 o 26, e ho dovuto convincermi che quest'accusa non è fondata; da esse risulta solamente che quando il signor Accame con voce piuttosto sonora, come dicono le lettere, e non soave, come egli dice, e nel mentre stesso che il presidente agitava il campanello, il capo-posto della guardia si affacciò alla porta della sala e forse fu questa semplice circostanza che il signor Accame chiamò abuso di

potere, introduzione di forza armata, o elemento d'intimidazione, ed anche su questo punto l'ufficio IV è di parere che non debba essere sufficiente a far pronunciare l'annullamento dell'elezione.

La terza accusa verte intorno al secondo appello che si diceva non essere stato fatto all'ora voluta dalla legge, e che anzi era stata anticipata maliziosamente affinché alcuni elettori dei comuni vicini non potessero venire alla elezione.

L'ufficio ed io abbiamo presa conoscenza delle dichiarazioni dell'ufficio definitivo, e di molti elettori e riandate tutte le lettere di questi elettori; ma risultò che effettivamente l'appello fu fatto all'ora dovuta; bensì vi sono uno o due elettori che dicono che non ricordano quella circostanza, ma ad ogni modo la maggioranza delle dichiarazioni dimostra che l'appello fu fatto all'ora debita; per conseguenza questa circostanza che era molto grave e che poteva molto influire sulla validità dell'elezione venne anche considerata come insussistente dall'ufficio.

Finalmente vi erano anche accuse assai vaghe di corruzione, di pranzi e cose simili, ed anche di seminamento di danaro. Il denunciante principale diceva che queste erano voci generali, e in tutte quante le lettere, informazioni e dichiarazioni che ho minutamente esaminate non ho trovato realmente un fatto preciso; si servono generalmente di queste parole: *vuolsi, si dice che corre voce*; il solo fatto preciso che si cita è il seguente: un amico del signor Musso invitò a pranzo quattro o cinque de' suoi amici elettori, e poi si condusse seco loro all'elezione; questo è il solo fatto citato; tutti gli altri non sono che voci vaghe le quali il IV ufficio non crede abbastanza fondate per far dichiarare la nullità dell'elezione, nè anche per procedere ad altre informazioni.

L'ultima accusa finalmente, ed anche grave, che si faceva al signor Musso, era, che egli fosse stato un tempo processato e condannato per crimini; ora quest'accusa (quale a vero dire poggiava egualmente su voci generali, su dicerie e cose simili) è formalmente smentita dalla seguente dichiarazione del tribunale, di cui darò lettura, stantechè è molto importante che la Camera ne veda e ne giudichi essa stessa il valore:

« Il sottoscritto segretario del regio tribunale di prima cognizione sedente in Finale certifica qualmente dalle più minute ed esatte ricerche state praticate nei registri criminali di questa segreteria, non ha rilevato risultare dai medesimi che il signor Domenico Musso fu Giuseppe, dimorante in Andora, abbia mai sofferto alcuna condanna in causa criminale o correzionale.

« E per fede Finalborgo, il 10 gennaio 1854. E. Sanguinetti sotto-segretario. »

Pare dunque, che questa voce generale probabilmente si riferisse ad uno dei moltissimi Musso che vi sono in quella provincia.

Dopo di questo esame, e per tutte le esposte considerazioni, il IV ufficio non dubita di proporvi la conferma di questa elezione del collegio di Albenga-Andora nella persona del signor Domenico Musso.

(La Camera approva.)

RELAZIONE SUL NUMERO DE' DEPUTATI IMPIEGATI.

MICHELINI G. B., *relatore*. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sull'accertamento del numero dei deputati impiegati. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 809.)

VERIFICAZIONE DI POTERI.

MANTELLI, *relatore*. Ho l'onore di riferire sulle informazioni assunte relativamente all'elezione fatta dal secondo collegio di Sassari. La Camera si rammenterà che, sebbene l'ufficio VII riconoscesse regolari le operazioni elettorali del detto collegio, nulladimeno mandava verificarsi se nel comune di Martis si fosse pubblicato l'avviso della convocazione del collegio stesso pel giorno 8 dicembre, in quanto che, dietro una protesta inscritta nel verbale, nasceva dubbio se si fosse eseguita l'accennata formalità, la cui omissione avrebbe potuto arrecare inconvenienti, atteso che non vi era che la differenza di sei voti tra il deputato eletto ed il suo competitore Ferracciu.

Il risultamento delle assunte informazioni fu che realmente nel comune di Martis seguì l'avviso della convocazione del collegio elettorale pel giorno 8 dicembre. Vi ha qui la relazione della pubblicazione scritta dal segretario, la quale ci chiarisce sul dubbio manifestatosi a questo riguardo. Ciò posto, io credo di potere a nome dello stesso VII ufficio persistere nelle conclusioni già prese, perchè cioè sia confermata l'elezione del II collegio di Sassari nella persona del signor Leda D'Ittiri.

(Le conclusioni sono approvate.)

MENABREA, *relatore*. J'ai l'honneur de présenter à la Chambre les conclusions du cinquième bureau sur l'élection du collège de Rivoli.

Le collège de Rivoli est divisé en 3 sections, qui sont: 1° Rivoli, section principale; 2° Pianezza; 3° Orbassano.

Le nombre total des électeurs inscrits dans ce collège est de 491; le nombre des électeurs qui ont pris part à la votation a été de 291. Les voix se sont réparties de la manière suivante:

Geymet Bartolomeo, cavaliere, 150; Berti Domenico, professore, 69; Robbio, conte Michelangelo di Varigliè, 60; votes douteux pour le chevalier Geymet, 7; votes douteux pour le comte Robbio, 10; votes répartis sur différents candidats et votes nuls, 15; total 291.

Par conséquent, aucun des candidats n'ayant obtenu le nombre de votes exigés par la loi, il a dû être procédé à l'opération du ballottage qui donne le résultat suivant: Geymet Bartolomeo cavaliere 163; Berti Domenico, professore, 50.

En conséquence, le chevalier Geymet fut proclamé député de Rivoli.

Toutefois, comme j'ai eu l'honneur de le dire, 17 votes avaient été déclarés douteux dans la section de Pianezza. De ces 17 votes, 7 avaient la simple indication de chevalier Geymet, et 10 celle de comte Robbio. Or je dois faire observer à la Chambre que le professeur Berti ayant eu 69 voix et le comte M.-A. Robbio 60, si 10 des 17 votes déclarés douteux avaient été déclarés valides, le comte M.-A. Robbio aurait eu 70 voix, tandis que le professeur Berti n'en avait que 69.

Par conséquent le ballottage, qui a eu lieu entre M. le professeur Dominique Berti et M. le chevalier Geymet, aurait dû, au contraire, avoir lieu entre le comte Robbio et M. le chevalier Geymet. Du reste, comme ces bulletins avaient été déclarés douteux, ils ont été réunis au procès-verbal que je tiens entre les mains et que je vais déposer sur le bureau de la Présidence.

Lorsqu'on a procédé à l'opération du ballottage entre MM. le professeur Berti et le chevalier Geymet, plusieurs électeurs de ce collège présentèrent des protestations contre l'annulation des votes qui avaient été donnés à M. le comte Robbio.

Je me contenterai de lire une de ces protestations qui sont au nombre de deux :

« I sottoscritti elettori del collegio di Rivoli protestano contro la ballottazione dei due candidati aventi maggior numero di voti, quale venne imposta dall'ufficio delle sezioni riunite, cioè tra il signor cavaliere Geymet con voti 130 ed il signor Berti con voti 69.

« Osservano non potersi dire che il signor Berti abbia conseguita una maggioranza di voti, mentre il conte Michelangelo Robbio di Varigliè ne conseguì 70.

« Egli è ben vero che l'ufficio della sezione di Pianezza credette di annullare 10 voti sul conte Robbio per essere state dichiarate dubbie dieci schede portanti la sola indicazione di conte Robbio. Egli è appunto contro quest'annullamento di 10 voti pel conte Michelangelo Robbio di Varigliè che protestano gli elettori sottoscritti, non dovendosi considerare come dubbie tali dieci schede, le quali non possono venire applicate ad un'altra persona, non conoscendosene altra di tal nome e qualità. Ciò stante, avendo il signor conte Michelangelo Robbio di Varigliè ricevuti più voti che il signor Berti, instando perchè questa loro protesta venga inserita nel verbale della seduta, dichiarano di volersi astenere dalla votazione sul ballottaggio proposto. »

L'altra protestation est conçue dans des termes à peu près analogues. A cette protestation succéda une autre protestation de plusieurs électeurs, ainsi conçue :

« Il giorno undici corrente dicembre avendo luogo il ballottaggio tra i due candidati Geymet e Berti nel luogo di Pianezza, frazione del collegio di Rivoli, li sottoscritti trovandosi all'appello come elettori politici ebbero a sentire lettura di due proteste presentate dagli elettori Cajs conte di Caselletta, e sacerdote D. Gerino Domenico, colle quali proteste intenderebbero render nullo il ballottaggio, mentre l'ufficio nel suo rispettivo verbale non avrebbe fatto caso di 10 schede dichiarate d'insufficiente indicazione.

« I sottoscritti perciò, senza voler entrare nel merito di dette schede, si permettono di osservare che tale protesta è affatto intempestiva, stantechè nel tempo della prima votazione non ebbe luogo verun richiamo. Quanto poi a quella sporta dall'elettore Gorino, osservano doversi considerare come nulla, mentre il medesimo, come membro dell'ufficio, verrebbe a protestare contro se stesso: inoltre, protestando di astenersi dalla votazione, ha tuttavia effettivamente votato, ed avrebbe perciò annullato col fatto l'oggetto della sua protesta.

« Dietro tale considerazione i sottoscritti elettori intendono essere solidissimo il ballottaggio, e giudicato con tutta la voluta legalità. »

Je dois faire observer à la Chambre que le nombre des électeurs qui avaient signé la première protestation n'est pas de deux seulement, comme il semblait résulter de la contre-protestation du bureau, mais bien de 7 dans l'une des protestations, et de 8 dans l'autre.

Malgré ces protestations l'on procéda, ainsi que je l'ai dit, à la seconde opération, soit au ballottage entre M. le chevalier Geymet et M. le professeur Berti.

Le V bureau auquel a été soumise cette élection, s'est d'abord préoccupé de la validité des protestations.

Or, comme les précédents de la Chambre démontrent que les protestations qui peuvent être présentées sur la validité d'une élection ont toujours été accueillies tant que la nomination du député n'avait pas encore été confirmée, le bureau a cru devoir se conformer à ce principe d'autant plus que la loi électorale ne contient aucune prescription explicite à cet

égard. En effet, la loi électorale s'exprime simplement en ces termes :

« Art. 90. L'ufficio pronunzia sopra la nullità, come sopra ogni altro incidente, salve le reclamazioni. »

Ainsi l'exception faite contre les protestations dont il s'agit ne serait pas admissible.

D'un autre côté le bureau faisait observer que le fait de la nomination des députés ne consiste pas dans le premier scrutin, mais dans l'ensemble des opérations, et la protestation ayant été faite avant l'opération du ballottage, elle aurait en tous les cas été présentée en temps utile.

Maintenant restait à examiner la nature des bulletins contestés, et à voir si ces bulletins contenaient clairement le nom du conte Robbio, et s'ils devaient être attribués au conte Robbio de Varigliè, comme contenant une désignation suffisante.

A cet égard la législation de la Chambre n'est pas uniforme. Dans certaines circonstances la Chambre exige des indications précises dans les bulletins; d'autres fois elle admet des indications en apparence plus vagues, lorsque ces indications désignent du reste suffisamment la personne sur laquelle se porte le vote. La loi électorale ne contient aucune disposition précise à cet égard; elle dit simplement à l'article 91 :

« I bollettini dichiarati nulli non verranno computati nel determinare il numero dei votanti. »

D'où l'on conclut que les bulletins doivent être admis lorsque les indications qu'ils contiennent désignent suffisamment la personne qui est l'objet du vote.

A cet égard, je me permettrai de rapporter un précédent de la Chambre, précédent qui a eu lieu dans la dernière Législature, à l'occasion de l'élection de l'honorable M. Saracco.

L'avocat Saracco avait été élu par le collège électoral d'Acqui. On lui attribua 60 bulletins portant la simple indication M. Saracco, et qui lui donnèrent l'avantage sur son concurrent. Or l'on sait qu'il existe à Turin un autre avocat Saracco qui est professeur à l'Université. Néanmoins les 60 bulletins contenant purement le nom d'avvocato Saracco ont été déclarés valides par la Chambre parce qu'elle a reconnu qu'il n'y avait pas d'autre avocat Saracco connu dans le collège électoral d'Acqui. On a donc considéré l'indication seule d'avvocato Saracco comme suffisante pour désigner le véritable candidat.

Le cas qui se présente aujourd'hui est parfaitement semblable.

Cela étant, le bureau a jugé convenable de prendre des informations afin de savoir si dans le collège de Rivoli il se trouvait une personne autre que le conte Robbio di Varigliè, s'appelant également conte Robbio. A cet effet, on s'est adressé à M. le ministre de l'intérieur qui par l'intendant général a fait interroger tous les syndics des communes qui composent le collège de Rivoli. Or, ses syndics au nombre de 16 ont tous répondu, et voici le résultat de leur réponse :

Douze lettres des syndics des différentes communes composant le collège de Rivoli déclarent ne connaître personne autre sous le nom de conte Robbio que le conte Robbio de Varigliè Michel-Ange.

Notez que parmi les 12 syndics se trouve celui de Pianezza, d'où était partie la protestation.

Trois autres déclarent ne connaître qu'un seul conte Robbio, mais qu'il existe en outre un médecin Robbio. Enfin un de ces syndics déclare qu'il n'a eu connaissance de l'existence d'un conte Robbio qu'à l'époque de l'élection, et qu'il ignore s'il en existe d'autres que celui dont il s'agit.

De ces déclarations il résulte que ceux des électeurs qui ont mis sur leur bulletin *comte Robbio* ont effectivement voulu désigner le comte Michel-Ange Robbio de Varigliè, comme étant celui qui était connu dans le circonsaire du collège électoral. Cela posé, il s'agissait d'examiner la nature des billets, et reconnaître si l'indication de comte Robbio était suffisante.

Or, voici les bulletins, que j'ai l'honneur de déposer sur le bureau de la Présidence, et dont MM. les députés pourront prendre connaissance: ils sont au nombre de 17, dont 7, portant la désignation du chevalier Geymet, ont été déclarés nuls, parce que le chevalier Geymet Bartolomeo a un autre frère qui est également *cavaliere*. Les 10 autres billets portent, ainsi qu'il a été dit, le nom de *comte Robbio*.

Sept de ces billets on été reconnus par le bureau comme contenant d'une manière claire et distincte l'indication de ce nom.

Deux autres billets, contenant l'indication de *comte Robbio* moins claire, n'ont été admis par le bureau qu'à la simple majorité, le dernier billet, portant comte Robbio *Paesano* o *Pagano*, a été déclaré douteux.

Par conséquent la majorité du bureau a regardé comme valables 9 des bulletins déclarés douteux par le bureau électoral de Rivoli; et il s'ensuit qu'en ajoutant ces 9 bulletins aux 60 déjà accordés à M. le comte Robbio, M. le comte Robbio en aurait eu 69, nombre égal à celui obtenu par M. Berti dans la première opération du scrutin. Ces deux concurrents ayant obtenu le même nombre de votes, il restait à savoir lequel des deux devait être soumis au ballottage. Comme il est notoire que M. le comte Robbio est plus âgé que le professeur Berti, le ballottage n'aurait donc pas dû avoir lieu entre MM. Geymet et Berti, mais bien entre MM. Geymet et Robbio.

Par conséquent, le cinquième bureau est d'avis que l'opération du ballottage entre M. Geymet et M. Berti est nulle, et que la nomination de M. le chevalier Geymet n'est pas valide. Maintenant une autre question se présentait: c'était de savoir si l'on devait simplement annuler l'opération de ballottage, ou si l'on devait annuler toute l'opération de la nomination du député. Le bureau a considéré que l'élection de député est une même opération complexe qui se compose de plusieurs autres opérations secondaires, et que, par conséquent, lorsqu'une de ces opérations secondaires essentielles est entachée de nullité, l'opération complexe est par le fait même nulle.

Par conséquent le cinquième bureau a été d'avis que, l'opération du ballottage ayant été entachée de nullité, l'élection du chevalier Geymet est elle-même nulle. Ainsi la majorité du cinquième bureau vous propose, par mon organe, d'annuler l'élection de M. le chevalier Geymet, comme député du collège de Rivoli.

CAVALLINI. Per quanta deferenza si possa avere alla maggioranza dell'ufficio V, io credo però che, acciocchè la Camera possa con piena cognizione di causa pronunciare su quest'elezione, sia molto utile, anzi direi indispensabile, che i bollettini, i quali cadono in contestazione siano anzitutto depositati nella segreteria, perchè ogni deputato ne possa prendere cognizione. (*Alcuni segni di dissenso*)

Questa cosa non è nuova: ne troviamo un esempio nella quarta Legislatura allorchè si trattava dell'elezione fatta dal collegio di Pancalieri.

Si sovrerà la Camera che quel collegio aveva proclamato a deputato il signor Griffa. Erano in contestazione alcuni bollettini, e tutta la questione consisteva appunto nel giudizio

che la Camera fosse per pronunciare intorno alla validità o nullità di quei bollettini. La Camera ritenne che non altrimenti si poteva pronunciare un giudizio salvo che prima tutti i deputati, i quali lo avessero creduto opportuno, avessero preso cognizione di quei bollettini. Diffatti essi furono deposti nella segreteria, ed un altro giorno la Camera si pronunciò definitivamente, ed, invece del signor Griffa, proclamò deputato il signor Alfonso La Marmora attuale ministro della guerra.

Da quanto risulta dalla relazione del deputato Menabrea, la questione cade tutta sulla significazione dei dieci bollettini.

Su sette bollettini di essi, anche a mio avviso (e confesso che io appartengo alla minoranza dell'ufficio) non può elevarsi la benchè menoma contestazione; non così sugli altri tre. Il signor relatore ha già dichiarato che un bollettino, che contiene l'indicazione di comte *Robbio Pagano* o *Robbio Paesano*, non può tenersi valido, perchè l'aggiunto di *Pagano* o *Paesano* toglie ogni certezza alla indicazione del comte Robbio. Gli altri due bollettini che dalla maggioranza dell'ufficio furono ritenuti validi contengono l'uno le parole *comte Robbi*, l'altro *comte Robioli*.

Comunque sia, siccome il voto a darsi dipende dal giudizio che ciascun deputato si farà sulla validità o no di questi bollettini, io credo conveniente che i deputati ne prendano speciale cognizione.

E a questo intento proporrei che, prima che la Camera si pronunciasse su questa questione, siano questi bollettini depositati nella segreteria della Camera perchè i deputati possano prenderne cognizione.

MENABREA, relatore. Je dirais comme rapporteur que je ne vois aucune difficulté à ce que les bulletins dont il s'agit soient déposés au secrétariat de la Chambre, afin que chaque député puisse en prendre connaissance et se former un jugement sur la désignation qu'ils contiennent. Cette demande me paraît très-juste, et comme il y a d'ailleurs des précédents dans la Chambre, je n'ai aucune raison de m'y opposer.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se essa intenda sospendere la votazione su questa elezione affinchè questi bollettini siano depositati alla segreteria.

(La Camera sospende la votazione.)

(I deputati Ginet e Giraud di Montfalcon prestano il giuramento.)

PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI LEGGE FINANZIARI.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro di finanze. Ho l'onore di presentare alla Camera vari progetti di leggi.

L'uno tendente ad accordare una pensione a titolo di ricompensa nazionale a Margherita Norat, vedova di Giambattista Dossinier, morto nel combattere gli insorti della valle d'Aosta. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 947.)

Altro inteso ad autorizzare, come vuole la legge sulla contabilità, le spese già portate in bilancio per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 940.)

Altro tendente ad approvare la covenzione passata fra le finanze dello Stato ed il signor Paolo Antonio Nicolai in ordine alla estrazione delle acque dal torrente Scrivia. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 922.)

Altro di riforme dei diritti d'insinuazione, di successione ed emolumenti giudiziari. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 838.)

Altro concernente la riforma dei diritti di bollo e carta bollata. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 841.)

Finalmente un altro riguardante la diminuzione temporaria del canone gabellario portato dalla legge 2 gennaio 1853. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 913.)

**CONVENZIONE POSTALE TRA LA SARDEGNA
E L'AUSTRIA.**

D'ABORMIDA, ministro degli affari esteri. Ho l'onore di presentare alla Camera un decreto del 15 dicembre 1853, con cui Sua Maestà autorizza l'esecuzione della convenzione postale conchiusa e sottoscritta in Torino addì 28 settembre 1853 tra la Sardegna e l'Austria. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 948).

PRESIDENTE. La Camera dà atto ai signori ministri delle finanze e degli affari esteri, della presentazione dei suddetti progetti di legge.

**ANNUNZIO D'INTERPELLANZE AL MINISTRO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.**

MELLANA. Sul finire dell'ultima Legislatura la Camera mi concedeva di fare interpellanza all'onorevole ministro della pubblica istruzione in merito ad un regolamento concernente il pubblico insegnamento; lo scioglimento della Camera troncava, cogli altri, anche questo lavoro parlamentare; interpellò quindi oggi il signor ministro, assenziante la Camera, se esso sia disposto a che questa interpellanza io la muova nella seduta di lunedì prossimo.

CIBRARIO, ministro della pubblica istruzione. Io sono pronto a rispondere alla interpellanza che mi muoverà il deputato Mellana nel giorno che la Camera stimerà di determinare.

Voci. A domani!

MELLANA. Siccome vi sono alcuni che dicono domani, e per portare un giudizio è necessario che la Camera legga un lungo regolamento, io avevo creduto di proporre lunedì, perchè appunto si avesse tempo a prender cognizione di questo lungo documento; ma se la Camera crede che le mie interpellanze si possano muovere fino di domani, io non ho difficoltà e mi metto a disposizione della medesima.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Tale regolamento contiene più di 150 articoli. Ciò posto, penso che il deputato Mellana intenda d'interpellarmi sui quattro articoli, se non erro, a cui ha fatto cenno, quando nella scorsa Legislatura domandò di muovere questa interpellanza, imperocchè altrimenti io non sarei facilmente pronto a rispondere su tutti gli articoli dell'accennato regolamento, qualora tale fosse la di lui intenzione.

MELLANA. Allorchè domandai di muovere siffatta interpellanza non mi sovvengo di aver indicati gli articoli sui quali questa doveva aggirarsi. Certo è però che io intendevo d'interpellare il signor ministro non su tutti gli articoli dell'accennato regolamento, ma soltanto su alcune disposizioni di esso. Nulladimeno ho chiesto che sia concesso lo spazio di tempo necessario per leggere quel regolamento, perchè, sebbene le mie interpellanze vertano soltanto su alcuni articoli, è però mestieri che si abbia conoscenza di tutto il regolamento per potere emettere un retto giudizio.

CIBRARIO, ministro dell'istruzione pubblica. Risponderò su tutti gli articoli sui quali verrà interpellato dal deputato Mellana.

PRESIDENTE. Interrogo la Camera se intenda che le in-

terpellanze del deputato Mellana al ministro dell'istruzione pubblica abbiano luogo nella seduta di lunedì.

(La Camera assente.)

Innanzi che s'incominci la discussione del progetto di legge relativo alle cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze, ricordo alla Camera che l'ordine del giorno reca la nomina di una Commissione di 14 membri pel progetto di legge relativo al catasto. Prego i signori deputati di preparare le loro schede per poterle deporre nell'urna allorchè si procederà a tale votazione.

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE
SULLE CAUZIONI.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alle cauzioni da prestarsi nell'interesse pubblico e delle finanze. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 540.)

La discussione generale è aperta.

Accetta il signor ministro le modificazioni proposte dalla Commissione?

CAVOUR, ministro delle finanze. Le accetto.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discussione dell'articolo 1.

« Le cauzioni che, a termini delle leggi o dei regolamenti, sono tenuti di prestare i contabili che ricevono somme dovute allo Stato od hanno maneggio del pubblico danaro, ovvero caricamento in natura, dovranno essere somministrate con deposito di numerario, o mediante il vincolo, nelle forme stabilite, di rendite del debito pubblico intestate, rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione.

« Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca sarà formato, per le rendite del 5 per cento, sul calcolo di lire cento per ogni cinque di rendita; e quanto alle altre rendite sul tasso d'emissione.

TORELLI. Avrei una brevissima osservazione a fare sul modo di valutare le cedole. Io sono d'avviso che si possa sostituire a quello indicato nel progetto di legge un altro più conforme allo spirito della medesima.

Infatti essa dice che il vincolo deve essere di rendite del debito pubblico intestate, rappresentanti la capitale somma cui rileva la prescritta cauzione. Quindi al 2° paragrafo dice che le rendite saranno valute sul calcolo di lire 100 per ogni cinque di rendita. Ora io osservo che l'essere le rendite realmente al paro è un caso, una combinazione. E, in vero, se noi prendiamo il corso di tutte le rendite dello Stato, dal 1815 venendo fino al giorno d'oggi, troviamo che il più delle volte furono o al disotto o al disopra del pari, e ciò a grandissima differenza, poichè i fogli pubblici del 1846 davano le rendite fino al 25 per cento d'aggio. Che cosa avverrebbe dunque se noi stessimo strettamente a questa disposizione? Avverrebbe che potendosi ripetere nell'avvenire ciò che già è succeduto nel passato, se le rendite fossero, per esempio, al 25 per cento, non si domanderebbe all'impiegato la somma reale che deve dare, ma gli si domanderebbe un quarto di più; invece di chiedere, per esempio, 10,000 lire, gliene sarebbero chieste 12,500; e così nel caso opposto, se le rendite fossero di gran lunga al disotto, come vedemmo nel 1848 ed al principio del 1849, si chiederebbe allora di meno, e ne potrebbe così venir danno all'erario. Ora io credo che, stando il principio che l'ipoteca deve realmente rappresentare la somma che si vuole porre a cauzione, crederei che potrebbe sostituirsi il modo seguente di calcolare le rendite: Il valore delle cedole da sottoporsi ad ipoteca

sarà calcolato dietro il corso stabilito alla Borsa il giorno nel quale viene autorizzato il deposito stesso.

Con questa disposizione noi seguiamo letteralmente il disposto dell'articolo 1 il quale dice che le cedole devono rappresentare la somma capitale cui rileva la prescritta cauzione; facendo diversamente, noi incorriamo nella difficoltà, che difficilmente o quasi mai la somma che si domanda sarà rappresentata realmente; o sarà di più, ed allora v'è il danno dell'impiegato il quale sarà obbligato di pagare 110 o 112 quello che per lui non viene calcolato che 100; oppure, nel caso contrario, egli potrà presentare una cauzione nominativamente molto maggiore di quella che realmente rappresenta. Io credo che la mia proposta non alteri il principio della legge, che anzi sia più conforme alla medesima.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole deputato Torelli vorrebbe modificare l'alinea del primo articolo col prescrivere che le rendite non saranno valutate al pari per quelle del 3 per cento, e per le altre, al saggio di emissione, ma che saranno valutate al corso del giorno in cui si presta la cauzione. Egli si fonda sulla necessità da un lato di non imporre un sacrificio soverchio ai contabili quando le rendite sono al disopra del pari, e, per altra parte, di non menomare la cauzione quando queste rendite sono ad un corso inferiore.

Rispondo, in ordine alla prima difficoltà, che il contabile potrà sempre adempiere al prescritto della legge mediante lo sborso del capitale fissato nella tabella a cui questa legge si riferisce, stantechè è in piena sua facoltà di somministrare la cauzione in numerario; e quindi, se non gli torna a conto di comperar cedole ad un saggio al di sopra del pari, non sarà obbligato di ciò fare, poichè verserà nella Cassa dei depositi ed anticipazioni la somma portata nella tabella, ed avrà adempito all'obbligo della cauzione.

Quando poi le cedole siano al disotto del pari, io non credo che convenga al Governo di rifiutarle, se sono presentate per il loro intero valore. Si noti che qui la cauzione non è nell'interesse dei terzi, ma è prestata nell'interesse del Governo; mentre è appunto il Governo il quale si trova in certo modo il creditore eventuale del contabile; e rispetto al Governo la rendita deve sempre valere al pari; nè si può ammettere che il Governo sia il primo a sminuire in certo modo il valore dai suoi titoli di debito. Se poi si guardasse all'interesse del tesoro, ad assicurare cioè che il pegno dato dal contabile non sia inferiore a quello che i regolamenti hanno voluto stabilire, in allora la proposta dell'onorevole deputato Torelli sarebbe insufficiente; bisognerebbe prescrivere che, ogniqualvolta le cedole vengano a scapitare, il contabile debba fare un supplemento di cauzione. Questo si esige dalle Banche che fanno anticipazioni sui fondi pubblici; ed è logico perchè, rispetto agli stabilimenti di credito, le cedole non hanno altro valore che quello al corso; ma il Governo non può ammettere questo sistema, ed, ove lo ammettesse, dovrebbe imporre un obbligo, una molestia troppo grave pel contabile, perchè, secondo le variazioni della Borsa, dovrebbe od accrescere o diminuire la cauzione.

Per rassicurare viemaggiormente la Camera, io credo di dover notare che si è specialmente nell'interesse delle finanze che vogliono sostituire alle cauzioni sui beni stabili cauzioni sopra rendite, quand'anche queste rendite dovessero essere del 5, del 6 ed anche del 10 per cento al disotto del pari.

L'esperienza ha dimostrato che, per quanta cura siasi apportata dall'amministrazione delle finanze nello accertare il valore degli stabili vincolati da ipoteca per cauzione, ben di

rado si giunse ad ottenere un pegno reale, ed accadde molte e molte volte che la cauzione di contabili, rispetto ai quali è stato necessario il ricorrere alla espropriazione, fosse di gran lunga minore di quello che avrebbe dovuto essere.

Per tutti questi motivi io credo dover persistere nella redazione proposta dal Ministero e consentita dalla Commissione.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se è appoggiato l'emendamento proposto dal deputato Torelli.

(Non è appoggiato.)

Metto dunque ai voti l'articolo 1.

(La Camera approva.)

Art. 2. La disposizione, di cui all'articolo 1, si estende anche:

« 1° Ai conservatori delle ipoteche per la cauzione che, a tenore dell'articolo 178 del regio editto 16 luglio 1822, devono essi prestare per guarentigia del pubblico;

« 2° Ai notai, segretari ed altri funzionari od esercenti professioni cui dalle leggi o regolamenti sia imposto l'obbligo di somministrare una cauzione per guarentigia dell'erario pubblico;

« 3° Agli individui che per legge o per convenzione sono tenuti di prestare una determinata cauzione onde guarentire le obbligazioni da essi contratte verso lo Stato e le amministrazioni del Governo. »

(La Camera approva.)

« Art. 3. Il deposito del numerario, ovvero l'ipoteca annotata sulle cedole per la cauzione dei conservatori indicata al numero 1 dell'articolo 2, sussisterà sino scaduto un quindennio dopo la cessazione dall'esercizio delle loro funzioni. »

BOTTA. Con quest'articolo si provvede per mantenere l'ipoteca sulle cedole vincolate da un quindennio dopo la cessazione del funzionario contabile dall'esercizio delle sue funzioni; ma non si provvede per la loro cancellazione.

Ognuno sa che la maggior parte di queste malleverie si presta in fondi pubblici, e i vincolati titoli passando sovente nel patrimonio di minori o di gente non pratica, o anche di persone di ristretta fortuna, ne riesce non di rado difficile lo svincolo, che per vari contabili importa una certa quale spesa.

Ora io domando all'onorevole relatore della Commissione se non creda opportuno d'introdurre qualche disposizione che provveda anche alla cancellazione.

A me pare che si potrebbe stabilire che, dopo 15 anni dalla cessazione dell'impiego, l'amministrazione del debito pubblico fosse autorizzata a cancellare l'iscrizione, di cui fosse colpita la cedola, quando non vi siano opposizioni.

Quest'osservazione è anche appoggiata al nostro sistema ipotecario, secondo il quale l'ipoteca cessa da sè, si rende caduca dopo un quindennio, per il solo fatto della scadenza del quindennio, volenti o non volenti gli interessati.

Conseguentemente mi pare che, salva l'azione civile verso il contabile o verso i suoi eredi, a termini del dritto comune, si debba far scomparire l'ipoteca, di cui fosse gravata una cedola, dopo un quindennio, per il solo fatto della scadenza di quindici anni, e tuttavolta non siasi fatte opposizioni.

DEFORESTA, relatore. L'onorevole preopinante desidererebbe che s'introducesse nella legge una disposizione per cui fosse dichiarato che, cessato il quindennio durante il quale deve continuare la malleveria in fondi pubblici in quanto ai conservatori delle ipoteche, le relative cedole debbano venire sgravate dal vincolo appostovi per la malleveria.

La Commissione non potrebbe aderire a questo emendamento, perchè lo crede superfluo.

Dal momento che la cauzione non deve durare che pel quindennio, è bene inteso che, scaduto tale termine, le rendite ipotecate debbono essere liberate dal vincolo cui furono sottoposte, nella forma voluta dalle leggi vigenti, quindi sarebbe inutile introdurre in questa legge una disposizione speciale a questo riguardo.

PRESIDENTE. Chiedo se la proposta del deputato Botta è appoggiata.

(È appoggiata.)

BOTTA. Se le cose fossero precisamente come le espone il signor relatore, io non parlerei più, ma la cosa cammina ben diversamente; l'amministrazione del debito pubblico non cancella nessuna annotazione ipotecaria senza il decreto di un tribunale collegiale o di quello di prima cognizione, o del magistrato d'Appello. Posso accertare la Camera che vi è già sin d'ora un numero tal quale di cedole, vincolate da 12, 15, 20 o più anni dopo la cessazione dell'impiego e che non si svincolano, massime quando la rendita è piccola, e la spesa per ottenere il voluto decreto è di una certa entità.

Quando il Governo credesse che l'amministrazione del debito pubblico fosse autorizzata a cancellare le annotazioni gravitanti sulle cedole dopo il quindennio, quando non vi è opposizione, io mi rimarrei ben contento; ma la cosa procede affatto diversa, ed io non faccio che una proposizione nell'interesse di questi contabili, anzi io aveva già pregato l'onorevole relatore di parlarne alla Commissione per vedere d'introdurre questa parte di dispositiva nella legge. Io credo necessario che si provveda onde mettere in armonia il nostro sistema ipotecario sia per le ipoteche che gravitano sui fondi pubblici, come per quelle sugli stabili. Sembrandomi le esposte brevi osservazioni ovvie e chiare, mi pare che la Commissione possa accettare la mia proposta.

CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. L'onorevole Botta mi pare che cadeva in errore, quando diceva che l'amministrazione del debito pubblico non può cancellare nessuna ipoteca se non in virtù di un decreto di un tribunale. Gli farò osservare che tutti i giorni si autorizzano cancellazioni di ipoteche di pubblici funzionari in virtù di semplici decreti ministeriali.

Per il conservatore delle ipoteche invece, non trattandosi solo dell'interesse del Governo, ma sì dell'interesse dei terzi, occorre un decreto del tribunale il quale dichiara non esservi stato richiamo per l'esercizio dell'ufficio di questi funzionari. Ora credo che sia opportuno il mantenere questa disposizione, è ciò indispensabile per i conservatori delle ipoteche che sono responsabili rispetto ai terzi, che intervenga non una sola dichiarazione del Governo, ma sì un decreto di un tribunale. Quando un conservatore abbia questo decreto, l'amministrazione del debito pubblico non farà nessuna difficoltà a cancellare l'iscrizione della ipoteca, nè più nè meno come i conservatori delle ipoteche non fanno difficoltà a cancellare l'iscrizione presa a favore dei terzi; e per garanzia della gestione del conservatore mi pare che quello che domanda l'onorevole deputato Botta sia soverchio, salvochè egli voglia esentare i conservatori o chi per essi dal riportare questo decreto del tribunale dopo il quindennio.

DEFORESTA, relatore. La Commissione persiste a credere che ciò che domanda l'onorevole Botta sia superfluo. Se egli intende che, dopo il quindennio, il vincolo sulle rendite del debito pubblico debba essere cancellato mediante le formalità prescritte dalle vigenti leggi, io, lasciando a parte la questione se la malleveria, dandosi in rendite, sia necessario un decreto del tribunale, ovvero un decreto ministeriale o di altra speciale giurisdizione, ripeto che ciò che chiede il

preopinante sarebbe inutile, perchè è già stabilito nella natura stessa del vincolo, e dalle leggi generali.

Oppure egli vuole che, scaduto il quindennio, le rendite sul debito pubblico che erano state affette per l'ipoteca del conservatore siano libere di pieno diritto, ed allora osservo che la proposta non sarebbe acconsentita, perchè sarebbe lesiva di quegli interessi che si vogliono tutelare colla malleveria.

L'onorevole deputato Botta diceva: continuerà l'azione in indennità, io non voglio che questa sia ristretta; l'azione in indennità verso il conservatore delle ipoteche potrà continuare per trent'anni, ma intanto la malleveria cesserà allo scadere del quindennio.

Io rispondo che la continuazione dell'azione personale non basta, e che prima di svincolare le rendite conviene che vi sia un decreto dell'autorità competente, affinchè si accerti se prima dello scadere del quindennio il conservatore delle ipoteche ha dato luogo a qualche azione in danni e interessi.

Persisto pertanto ad oppormi alla domanda del deputato Botta, che reputo superflua nella prima ipotesi, non ammissibile nella seconda.

BOTTA. Ammetto pienamente che oltre i decreti cui accennava, anche i decreti ministeriali valgono efficacemente per la cancellazione delle ipoteche che colpiscono i fondi pubblici.

Io poi non intendo qui parlare dei soli conservatori delle ipoteche, ai quali sembrano accennare e l'onorevole signor ministro, e l'onorevole relatore della Commissione; io intendo parlare delle ipoteche che gravitano sulle cedole vincolate a cautela degli esercizi di tutti gl'impiegati contabili, quali sarebbero ad esempio i notai, gli esattori ed altri. Per questi vi sono ancora cedole vincolate da 20 e più anni, cedole di poco momento, ma che non riesce facile di fare svincolare con un decreto del tribunale o magistrato, perchè la di lui consecuzione importa molte indagini e molte spese.

La mia proposta venne mossa da questa considerazione, alla quale prego la Camera di voler prestare tutta la sua attenzione.

L'ipoteca che gravita sopra i beni stabili, se non è rinnovata nell'interesse dei privati, dopo il quindennio può essere surrogata da altra ipoteca, e quindi si perde il dritto d'antiorità, mentre invece ciò non avviene in riguardo all'ipoteca gravitante sui fondi pubblici, se non si sottopone ad alcuna prescrizione: in conseguenza non possiamo godere, per quanto riflette a questi, i vantaggi dalla legge ipotecaria stabiliti al riguardo de' beni stabili. Ora domandò se sia consentaneo, se sia giusto che debbano essere gravati più i fondi pubblici, di quello che lo siano i beni stabili. Del resto dichiaro di aver fatta unicamente questa mozione, persuaso che sia vantaggiosa ai cittadini e che non riesca dannosa a nessuno; ma dal momento che mi sembra che il signor relatore della Commissione, e l'onorevole signor ministro non siano disposti ad accettarla, io la ritiro.

DEFORESTA, relatore. Postochè l'onorevole preopinante ha ritirato la sua proposta, non voglio maggiormente prolungare la questione: farò un solo riflesso onde gli rincesca meno l'opposizione della Commissione.

Egli dice che quando le malleverie sono prestate sopra beni stabili, scaduto il quindennio, e l'iscrizione non è rinnovata, scade di pien diritto, nè è necessaria alcuna formalità per liberare lo stabile ipotecato da cotale vincolo, e che invece se la malleveria è data in rendita, ove non si inserisca nella legge la disposizione che egli desiderava, quelle

rendite non possono mai essere sgravate e restituite al libero commercio, senza un decreto o del tribunale o ministeriale.

In primo luogo faccio osservare all'onorevole Botta che la iscrizione dell'ipoteca sugli stabili potrebbe essere rinnovata dopo la scadenza del quindennio, e che pertanto colui che vuole essere pienamente sicuro chiederà sempre un decreto che mandi cancellare l'ipoteca anche quando sia scaduto il quindennio senza che l'iscrizione sia stata rinnovata. Dico in secondo luogo che in questa legge speciale non dobbiamo derogare alle leggi che regolano il debito pubblico, la quale cosa sarebbe gravissima e potrebbe avere conseguenze pericolose. Del resto, poichè l'onorevole preopinante ha ritirata la sua proposta, non insisterò maggiormente a combatterla.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 5. (*Vedi sopra*)

(La Camera approva.)

« Art. 4. Il deposito del numerario per le cauzioni continuerà a farsi nella Cassa dei depositi presso l'amministrazione del debito pubblico, dalla quale verrà corrisposto l'interesse del 4 per cento, a cominciare dal giorno successivo a quello in cui verrà spedita la cartella prescritta dall'articolo 7 della legge 18 novembre 1850.

« Tale interesse decorrerà fino al giorno precedente a quello in cui sarà emanato il decreto che autorizza la restituzione del fatto depositato. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera approva.)

« Art. 5. Quanto ai conservatori però delle ipoteche, la quota d'interesse stabilita dall'articolo 4 sarà ridotta al tre per cento, dal giorno in cui avranno essi cessato dalle loro funzioni fino al compimento del quindennio a cui si estende la prestata cauzione. »

(La Camera approva.)

« Art. 6. Nulla è innovato in ordine alle cauzioni che dai contabili, dai funzionari e dagli individui furono somministrate mediante ipoteca di beni stabili anteriormente alla promulgazione della presente legge.

« I contabili, i funzionari pubblici, e gl'individui che fossero stati nominati, od avessero contratte obbligazioni verso lo Stato anteriormente alla promulgazione di questa legge, potranno prestare la cauzione loro prescritta, od il supplemento di essa, nei modi autorizzati dalle preesistenti leggi, entro il termine di mesi quattro decorrendi dalla data di questa stessa legge. »

(La Camera approva.)

« Art. 7. Le cauzioni già prestate con ipoteca in beni stabili e quelle che in simil modo potranno ancora prestarsi a termini dell'articolo precedente, per gli oggetti di cui agli articoli 1 e 2, potranno essere surrogate nei modi stabiliti dall'articolo 1. »

(La Camera approva.)

« Art. 8. Sarà sempre facoltativo di sostituire alla cauzione prestata in numerario quella fornita in rendite sul debito pubblico e viceversa. »

(La Camera approva.)

« Art. 9. Sono mantenute le disposizioni della legge 18 novembre 1850 relativa a depositi nella Cassa del debito pubblico, in quanto le disposizioni stesse non siano contrarie alla presente. »

(La Camera approva.)

Si procederà allo scrutinio segreto sul complesso della legge.

Risultamento della votazione:

Presenti e votanti	117
Maggioranza	59
Voti favorevoli	109
Voti contrari	8

(La Camera adotta.)

Le schede deposte per la formazione della Commissione del catasto sono in numero di 111.

Si procederà all'estrazione a sorte degli scrutatori.

(Sono estratti i nomi dei deputati Annullo, Depretis, Ara, Cornero, Despine, Rossi, Annoni.)

DISCUSSIONE PER L'ACCERTAMENTO DEL NUMERO DEI DEPUTATI IMPIEGATI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la discussione sulla relazione della Commissione per l'accertamento del numero dei deputati impiegati. (*Vedi vol. Documenti, pag. 809.*)

Dietro l'esame fatto da questa su 46 deputati non vi sarebbe contestazione circa al collocarli nel novero degli impiegati. Su cinque invece fuvi discussione.

Io comincerò a interrogare la Camera sui primi quarantasei.

(Nessuno domanda la parola.)

Non essendovi osservazione, passeremo a quelli intorno ai quali v'ha contestazione.

La prima proposta che fa la Commissione riguarda il deputato Giorgio Asproni, cui essa propone di collocare nel novero degli impiegati.

Il deputato Asproni ha la parola.

ASPRONI. La Commissione, intenta a scoprire con acume molto zelante il numero di deputati impiegati, ha spinte le sue osservazioni sul mio conto a segno di fare una censura piuttosto sull'operato dal Ministero e mio, che ragionare sui motivi che la potevano indurre a considerarmi come impiegato del Governo. Vi era gusto di censurare.

In quanto alla censura io credo che non possa essere questa la sede di farla. I tre membri della Commissione che così opinavano potevano riservarsi all'epoca della discussione del bilancio, o quando, incamerati i beni ecclesiastici, si venisse a discutere sul diritto che ha il Governo d'imporre pensioni sopra il terzo di tutti i benefici dell'isola a favore di persone ecclesiastiche. In quanto poi alla seconda parte della relazione che mi riguarda, io me ne spiccerò con una breve osservazione.

A meno che io non volessi decadere dal beneficio per colpa mia o per delitto, mi era impossibile di rinunziarlo con effetto senza che io avessi un assegno che fosse in luogo di titolo ecclesiastico per l'effetto dell'ordine sacerdotale.

Il Ministero dandomi una pensione a questo titolo, pose me nella condizione di non potervi rinunziare, e se in quella di conservarmela, a meno che egli non volesse, ed io non avessi il riprovevole intento di divenire prete irregolare. Quindi io non so come possano considerarmi quale impiegato del Governo, a meno che si consideri come tale qualunque ecclesiastico che abbia ricevuto dal Governo una costituzione di pensione o di patrimonio ecclesiastico.

Io dico poi che in Sardegna, pel privilegio riservato alla Corona, il Ministero aveva pienissimo diritto di disporre in pensioni ecclesiastiche pel terzo dei benefici, massime di

quelli che eccedono la somma di 5 mila lire, come era appunto il beneficio sopra il quale si è fatto l'assegnamento in mio favore.

Ma si dice: si considera come un impiegato in aspettativa, perchè il deputato in questione può ricevere promozione dal Governo. Io rispondo che queste promozioni non possono aver luogo che riguardo ad impiegato civile.

Ora, qualunque fosse l'impiego civile che si volesse dare a me, non sarebbe che di sua natura rivocabile, e come tale incapace di costituire per me un titolo vitalizio di ecclesiastica sussistenza. Che se poi il guardasigilli volesse destinarmi a vero beneficio ecclesiastico, di piccola o grande importanza sia, faccio osservare che il Governo ha solo il diritto di proposta.

Le lettere di provvista appartengono ad un'altra autorità, che nella presente condizione di cose io credo che non sarebbe molto facile di ottenere in favor mio.

Da quanto ho detto io ne deduco che il considerarmi nel numero degli impiegati non poteva avere altro scopo che di istituire una censura la quale non si poteva pronunciare prima di avere esaminate tutte le circostanze e le condizioni di tempo, in cui il Ministero ha dovuto addivenire a questa misura in mio favore. Ed io sono sicuro che, esaminando tutte quelle circostanze, non se ne troverà alcuna della quale io debba arrossire, e per cui si possa muovere alcun rimprovero al Ministero.

BATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io convergo veramente col deputato Asproni in ciò che egli non possa dirsi compreso nel novero degli impiegati. Se però si fosse trattata la questione della eleggibilità di esso canonico Asproni, io, dico il vero, avrei probabilmente inclinato a crederlo non eleggibile, per la considerazione che, a parer mio, egli è un canonico penitenziere in aspettativa.

Ed infatti, come si formò la posizione, nella quale trovasi attualmente collocato il canonico Asproni? Ella si formò a questo modo: nel 1848 egli era canonico penitenziere a Nuoro, ed erano in quel tempo insorte tali gare in quella città, e tali nemici si erano sollevati contro di lui, che più non poteva mantenersi in quel luogo, ove teneva la sua prebenda. Per togliersi da simile condizione, egli ricorreva al Governo acciocchè provvedesse in qualche modo alla sua situazione. Ed il Governo, annuendo alla sua domanda, provvedeva in guisa che egli potesse rinunciare al canonicato di che trattavasi, assicurandolo che gli avrebbe assegnato una pensione, o lo avrebbe altrimenti provveduto sopra qualcuno dei benefici vacanti di regio patronato, ciò che era in sua facoltà di fare. Io stesso fui che, essendo in quel tempo guardasigilli, proposi al Re di collocarlo nell'attuale sua posizione; proposi cioè che gli venisse assegnata una pensione sopra il priorato di Bonarcado, con che però rinunciasse al beneficio di canonico penitenziere. Ma debbo dichiarare che allorquando ebbi l'onore di fare al Re una simile proposta era mia intenzione che la cosa non avesse a durare che un brevissimo tratto di tempo, perchè ammetto io pure ciò che avverte la Commissione, non essere uno stato normale quello di un beneficiario privato del suo beneficio, ed ammesso a goderne un altro senza onere di sorta. Sinceramente lo dico, era mio intendimento fin da quel tempo che, appena si presentasse occasione di provvedere altrimenti ed in modo conveniente il signor canonico Asproni, sarebbesi fatta cessare quella pensione, la quale non poteva avere altra condizione di durata, ed è ciò che dichiaravasi nella deliberazione sovrana.

I guardasigilli che mi succedettero, forse non badando alla ridetta condizione, non pensarono di poi a provvedere al-

trimenti il signor canonico Asproni. Ma io appena rientrato al Ministero vi ho posto mente, ed ho subito avvertita la convenienza di liberare i redditi del beneficio Bonarcado da questa pensione, e nella prima occasione che mi si presenterà procurerò di recare ad effetto tale pensiero. Io sono anche persuaso che lo stesso canonico Asproni non ravviserà convenevole il continuare nel godimento di una pensione senza dover sostenere alcun onere beneficiario, perocchè la condizione in cui trovasi sia propriamente quella di un funzionario in aspettativa. Egli per verità non riveste più la qualità di canonico penitenziere, ed ha tuttavia un assegnamento corrispondente alla qualità che precedentemente aveva.

Posto adunque che egli sia un canonico penitenziere in aspettativa, egli è ben chiaro che dirimpetto alla Camera non può essere considerato che come un vero canonico in attività di servizio, perocchè la legge elettorale stabilisce che gl'impiegati in aspettativa debbano essere equiparati agli impiegati in carica.

Ora, se egli fosse canonico penitenziere in attività, sarebbe ineleggibile, ma certo non potrebbe mai essere considerato come impiegato regio. Vi può essere questione se il canonico Asproni sia o no eleggibile, questione intorno alla quale non è più il caso che la Camera si occupi, ma certamente non può essere considerato come un impiegato regio, e quindi non può essere annoverato nella classe dei deputati impiegati.

MICHELINI G. B., relatore. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole relatore. Gli faccio avvertire che la questione deve unicamente portarsi sul punto se il canonico Asproni debba considerarsi come impiegato regio, che in quanto alla sua eleggibilità non vi può essere luogo a discussione.

MICHELINI G. B., relatore. Dice benissimo l'onorevole presidente; la questione consiste sul punto se al canonico Asproni sia applicabile l'articolo 100 della legge elettorale.

Io restringerò appunto le mie osservazioni a questo argomento.

Esordiva l'onorevole canonico Asproni col dire che la Commissione aveva fatto tanto, si era ingegnata in tutte le guise onde poter gettare una censura sopra questo contratto di nuovo conio, sopra quanto erasi operato dal Ministero a di lui riguardo. Io posso assicurare l'onorevole deputato Asproni, che la Commissione non la perdonò a diligenza nell'investigare il vero stato delle cose e dedurne le conseguenze le più logiche ed esatte che per lei si potesse. Ma non ebbe menomamente in mira di censurare quanto erasi operato tra il canonico Asproni ed il Ministero. Che se il fatto esposto e le ragioni addotte dalla Commissione non garbano per avventura all'onorevole deputato Asproni, la colpa non è certamente della Commissione.

ASPRONI. Del relatore! (*Si ride*)

MICHELINI G. B., relatore. La relazione è della Commissione, e sino a prova contraria il deputato Asproni non ha diritto di considerarla come opera mia particolare. Credo poi che i miei colleghi della Commissione non declineranno la solidarietà delle cose dette, inquantochè la relazione è stata letta alla Commissione. Continuando dunque nella risposta che io faceva all'onorevole deputato Asproni, avvertirò che egli diceva trattarsi di patrimonio ecclesiastico.

Io rispondo, che il patrimonio ecclesiastico consta, salvo errore, di lire 300, quindi sarebbe una parte minima nella somma totale della pensione od annualità che gli è assegnata.

E poi si potrebbe soggiungere: quale interesse ha la nazione che il canonico Asproni od un'altra persona qualunque sia provvista di patrimonio ecclesiastico?

Il canonico Asproni dice che la sua annualità non trovasi nel bilancio dello Stato, non gravita sulla nazione.

Rispondo che non bisogna tanto ricercare su quale fondo sia collocata la pensione, quanto da chi concessa. Il fatto stesso che questa pensione fu concessa dal Ministero dimostra che egli aveva diritto di concederla, e che avrebbe potuto gratificarne qualche persona che fosse benemerita dello Stato. In questo senso non è esatto il dire che non c'entra il tesoro nazionale.

I ministri possono esercitare influenza tanto coi denari dello Stato, quanto con danari non appartenenti allo Stato, purchè ne dispongano. Se dobbiamo prendere norma da un paese che ci ha preceduto nella via costituzionale, dirò che nel Belgio è invalsa appunto questa giurisprudenza.

L'articolo 36 della Costituzione del Belgio è così concepito:

« Le membre de l'une, ou de l'autre des deux Chambres nommé par le Gouvernement à un emploi salarié qu'il accepte, cesse immédiatement de siéger, et ne reprend ses fonctions qu'en vertu d'une nouvelle élection. »

Nel Belgio avvenne più volte l'applicazione di questo articolo, segnatamente quando il celebre Broukere è stato nominato direttore generale della Banca. Siccome era nominato dal Governo, quantunque fosse pagato coi fondi della Banca, tuttavia ebbe d'uopo di un nuovo battesimo elettorale per sedere nella Camera dei rappresentanti.

Le cose poi dette dal ministro vengono in appoggio della tesi sostenuta dalla Commissione. Diffatti, che cosa in sostanza disse il ministro? Che il deputato Asproni è un canonico penitenziere in aspettativa. Ma domando io al canonico Asproni: da chi aspetta egli questo canonicato? (*ilarità generale*)

Certamente egli non può aspettarlo che da quel potere che gli assegnò le lire 2500, vale a dire dal Governo. Ora, quando uno è in aspettativa di un impiego, qualunque ne sia la natura, e che quest'impiego gli viene dal Governo, se non è un impiegato in aspettativa, io per verità non so che cosa sia.

Per questi motivi io, a nome della Commissione, insisto nelle prese conclusioni.

GASTINELLI. Io sorgo a parlare, o signori, scervo da ogni pregiudicata opinione, e quindi lontano da ogni personale considerazione.

Confesso ingenuamente che fui grandemente sorpreso quando nel rapporto della nostra Commissione riscontrai compreso tra coloro che dovevano essere considerati quali funzionari o regi impiegati, vogliasi in attività, vogliasi in aspettativa, il nome del deputato Asproni. Nè tuttavia avrei presa la parola per combattere quel rapporto, persuaso che altrimenti sarebbe parso alla Camera, se l'onorevole guardasigilli non avesse mosso or ora un dubbio quanto alla sua stessa eleggibilità a deputato, mentre conveniva non poterlosi muovere quanto al non suo computo tra gli impiegati in aspettativa. Io credo invece, e per necessaria coerenza, nè potersi mettere in dubbio che egli non debba venire annoverato fra gli impiegati, o pubblici pensionati in aspettativa, nè aver potuto mai sorgere vera difficoltà in riguardo alla sua eleggibilità.

Come, in vero, ritenerlo impiegato o funzionario di qualsiasi guisa dal momento che egli rinunziò definitivamente alla carica di penitenziere, carica che occupava, e

che avrebbe veramente impedito la sua elezione a deputato?

Come ridurlo poi funzionario in aspettativa per la pensione in quella vece assegnatagli sur un beneficio, sebbene la stessa dovesse cessare quando egli fosse altrimenti provvisto, quasi od egli avesse per ciò un diritto a simile impiego, o fosse nella facoltà del Governo di concedergli altra penitenziaria, o non dovesse, a qualunque evenienza di provvisione, cessare quella pensione?

Riduciamo adunque la questione ai minimi termini. Il canonico Asproni era un funzionario del ceto ecclesiastico, il quale come tale per le disposizioni di legge non poteva essere eletto a deputato.

Egli ha rinunziato preventivamente e definitivamente a questa qualità, se ne è svincolato affatto; non gli è rimasto alcun diritto per cui si possa dire vincolato il Ministero che gli debba, che gli possa simil carica ridonare.

Egli invece ha ricevuto una pensione sopra un beneficio, la quale noi rendeva ineleggibile, nè vale attualmente a farlo considerare, come impiegato in aspettativa.

Perciò come quando egli fu eletto era veramente eleggibile, così ora non gli si può applicare alcuna idea d'impiego nel senso dalla legge inteso, per comprenderlo nel numero dei designati a riempire il quarto dalla stessa ammesso a sedere in questa Camera.

DEFORESTA. Chiedo la parola per una questione d'ordine.

SARACCO. Chiedo la parola per un fatto personale. Sarò brevissimo.

PRESIDENTE. Il deputato Saracco ha la parola per un fatto personale.

SARACCO. Le parole dette dall'onorevole relatore mi astringono a prendere la parola per fare un atto di protesta.

Dichiaro risolutamente che, nelle molte e molte tornate in cui la Commissione si è occupata di questo e di altri argomenti, io ho spiegato il mio avviso, che il signor Asproni non doveva essere considerato come impiegato dello Stato. Mio malgrado, non ho potuto prender parte all'ultima seduta della Commissione, in occasione della quale fu letta la relazione dell'onorevole Michelini: ma poichè respingo la massima principale, facilmente si comprenderà che io non posso sottoscrivere alle parole dette dallo stesso onorevole relatore.

Del resto, poichè ho la parola, dichiaro a nome del mio amico e collega l'onorevole Depretis, che egli, nell'ultima adunanza della Commissione, in questa parte non divideva l'opinione della maggioranza.

MICHELINI, relatore. Domando la parola per un fatto personale.

Le cose dette dal preopinante sono verissime: tuttavia non già a mia giustificazione, chè di essa non ho bisogno, ma per ragguagliare la Camera del modo con cui sono succedute le cose, aggiungerò alcune spiegazioni.

Nell'ultima tornata della Commissione, dopochè si in essa che nelle precedenti si era lungamente discussa la cosa, si dovette alla fine prendere specifiche conclusioni, che sono quelle stesse riferite nella relazione. Se non che io interrogava la Commissione se doversi far constare da essa quali fossero i sentimenti della minoranza.

La Commissione mi ha detto: parlate solo della Commissione, e non andate a cercare più oltre nè maggioranza nè minoranza. Ed è a notare che in ciò tutti i commissari erano d'accordo, anche l'onorevole Depretis che allora era presente. (*Il deputato Depretis fa segni affermativi*)

Così doveva essere, poichè veramente la maggioranza costituisce la Commissione.

DEFORESTA. Io credo che la Commissione sia andata troppo oltre nelle sue conclusioni. Che essa avesse nelle sue indagini cercato di vedere se il numero degli impiegati stati eletti eccedeva quello permesso dalla legge elettorale, la cosa sarebbe stata utile e regolare...

MICHELINI G. B., relatore. Domando la parola.

DEFORESTA... ma io non credo che vi sia alcuna necessità di esaminare se i vari deputati dalla Commissione indicati possano o no essere considerati come impiegati, dappoichè la Commissione stessa riconosce che, anche considerandoli tali, non si eccederebbe il numero di 51. (*Mormorio*)

Io credo che se noi ammettiamo queste conclusioni faremo una lunga discussione la quale presentemente è al certo superflua, e che può anche esserlo per l'avvenire, per tutto il corso della Sessione, se nessun altro impiegato venisse eletto. Quindi, e per risparmio di tempo, ed anche per evitare discussioni che possono essere più o meno spiacevoli, propongo che la Camera, ritenuto che la Commissione stessa riconosce che non si eccederebbe il numero degli impiegati prescritti dalla legge elettorale, passi all'ordine del giorno.

MICHELINI G. B., relatore. Io desidererei veramente, per risparmiare il tempo preziosissimo della Camera, di poter acconsentire alla proposta dell'onorevole Deforestà; ne sarei lieto per evitare quistioni personali.

Se non che la sua proposta incontra due difficoltà: la prima è nella natura stessa della cosa; egli vorrebbe che la Commissione, e quindi la Camera in massa dichiarasse quale sia il numero degli impiegati. Ma può mai ciò aver luogo se non si entra nell'esame sui singoli deputati di cui avvi certezza o dubbio sulla loro qualità d'impiegati? Del resto il lavoro che facciamo adesso non è gettato, e gioverà per le nuove elezioni in cui per avventura si tratti di deputati impiegati. Inoltre non è egli bene che gli elettori sappiano a quanto ascenda il numero dei deputati impiegati per regolarsi nelle elezioni e non mandarne altri al Parlamento?

Finalmente io dico che osta il sin qui praticato. Io ho qui le relazioni sull'accertamento degli impiegati fatte in tutte le Legislature, cominciando da quella che fu fatta nel 1848 dal mio egregio amico l'avvocato Cottin, sino all'ultima fatta dal nostro collega il deputato Cavallini. Ebbene in tutte queste relazioni si discende al novero degli impiegati, e sono in esse specificamente indicati i certi come certi, ed i dubbi dopo esame e discussione.

Io credo pertanto che la Camera debba seguire l'andamento che ha seguito per lo passato.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Mellana.

MELLANA. A me pare che si abusi un po' troppo della considerazione di non dover fare spreco di tempo; con questo mezzo si possono facilmente troncargli gravi discussioni.

Siamo qui per compiere al debito dell'ufficio nostro e non è al tempo che si devono sacrificare le discussioni, bensì si deve trovar tempo per i nostri lavori; d'altronde oggidì non veggio gran che la Camera assediata di lavori.

Mi pare che non occorra gran tempo, nè molte ragioni per combattere la proposta dell'onorevole Deforestà: a quelle svolte dall'onorevole Michelini ne aggiungerò una sola.

Nella verifica dei singoli poteri nessuno ha mai fatto parola della qualità dei deputati in merito all'essere o no i medesimi impiegati, e ciò perchè va inteso che questa discussione si rimanderebbe, come pel passato, e come più lo-

gica ed economica di tempo, ad una sola discussione, fatte che fossero tutte le verificazioni.

Ora, se tali discussioni non avendo avuto luogo prima, non s'impresero presentemente, vorrebbe dire che potrebbero essere ammessi a sedere in questa Camera quelli a cui la legge non lo permette.

Quindi io credo indispensabile che questa discussione abbia luogo. (*Sì! sì!*)

DEFORESTA. Domando la parola. (*No! no! Basta!*) Io ho fatta la mia proposta non tanto per risparmio di tempo, quanto per allontanare discussioni che mi parevano meno convenienti e spiacevoli. Non mi si potrà negare, che si potrebbe dare il caso che queste discussioni rimanessero inutili quando non fosse eletto a deputato alcun impiegato. Tuttavia, siccome io veggo che la mia proposta non è appoggiata, io dichiaro di non insistere e la ritiro.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Farini.

FARINI. Pregho la Camera a permettermi di chiarirla della ragione principale per la quale la maggioranza della Commissione ha deliberato di scrivere il deputato Asproni nel novero degli impiegati.

La Commissione prima di prendere la sua deliberazione su tutti i deputati intorno ai quali si ricercava se fossero o no impiegati, domandò a se stessa se dovesse attenersi strettamente alla lettera della legge elettorale, o invece indagarne lo spirito ed applicarlo in tutte quelle parti in cui non cozzasse colla lettera, poichè le parve che lo spirito della legge elettorale addimandasse che si procedesse con severità anzichè con larghezza su questo compito, allora fu che fece le più accurate indagini su tutti i casi nei quali aveva dubietà.

La legge elettorale, nel provvedere che non possa sedere nella Camera un numero d'impiegati maggiore del quarto del numero totale della Camera stessa, ha certamente avuto per fine che tre quarti dei deputati fossero quanto più sia umanamente possibile indipendenti dal Governo. Perciò la Commissione ha creduto dover ricercare quei segni esteriori nei quali si potesse dell'indipendenza giudicare.

Ma bene la Commissione non essere l'impiego, il grado o lo stipendio che dare possano norma sicura del carattere indipendente degli individui; ma perchè la Camera non penetra nelle intenzioni e nelle coscienze, non ha altra regola per giudicarne.

Allora dunque che la maggioranza della Commissione ebbe deliberato di procedere con questa norma, le si parò dinanzi il caso dell'onorevole deputato Asproni. Egli era nell'anno 1849 canonico penitenziere. Il signor ministro di grazia e giustizia ha detto per quali ragioni avesse cessato da quest'ufficio ecclesiastico, e per quali ragioni avesse un'annua pensione. Non parve alla Commissione doversi tenere in luogo di patrimonio ecclesiastico questa pensione, perchè i patrimoni ecclesiastici, per legge canonica, danno rendita di gran lunga minore della somma cui ascende questa pensione.

Nè pensione era nei termini di quel decreto, ma bensì annualità, e non annualità stabile, ma annualità da durare finchè il Governo altrimenti provvedesse. I termini del decreto sono stati maturamente dalla Commissione esaminati.

Parve adunque che se la lettera della legge non potesse comandare che il canonico Asproni fosse compreso nel novero degli impiegati, in quanto che la legge non poteva prevedere un caso della natura di quello di cui si discute, certo lo spirito della legge stessa prevedeva i casi delle persone, le quali avendo uno stipendio dal Governo...

ASPRONI. Domando la parola.

FARINI... aspettano che il Governo stesso provveda aila loro sorte in qualche modo. E questo è veramente il caso del deputato Asproni. Io non dirò che egli sia canonico penitenziere in aspettativa, come il signor guardasigilli ha detto, credo anzi che non sia più canonico penitenziere, ma so che egli aspetta dal Governo un provvedimento, e che intanto riceve dal Governo stesso un'annualità.

Quindi io sono fermo nella opinione già esposta nel seno della Commissione, che se la Camera giudichi doversi stare al senso letterale della legge, non si possa comprendere il deputato Asproni nel novero degli impiegati; ma, se invece voglia applicarne lo spirito, egli debba essere compreso fra coloro che avendo dal Governo uno stipendio, ne sono dipendenti ed aspettano che il Governo stesso provveda altrimenti sulla sorte loro.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Asproni.

ASPRONI. L'onorevole preopinante non trovando alcuna esplicita disposizione nella legge che possa suffragare la sua opinione, fa appello allo spirito della legge stessa. Ma in questa Camera e molti deputati, e lo stesso signor presidente del Consiglio hanno dichiarato essere necessario che la lettera della legge sia applicata, e non lo spirito, affinché le maggioranze non soffochino, con questo pretesto, le minorità.

Si è detto che al patrimonio ecclesiastico bastava una somma minore. Ma io replicherò, che si trattava non di costituzione di patrimonio ecclesiastico affinché io diventassi sacerdote, ma di una ragione particolare di compenso alla dimissione di un beneficio che io aveva acquistato non colle grazie e colle adulazioni, ma coi miei studi e coi miei sudori, con un pubblico concorso.

Il patrimonio ecclesiastico non è suscettivo di diminuzione ma bensì di aumento (*Susurro e risa*); in conseguenza se mi avessero costituito un patrimonio minore della detta somma io sarei stato prete regolare, io che non sono neppure stato prete censurato dai superiori, perchè la vita consona all'ufficio mi rendevano degno dei principii che ho sempre propugnato e per la Chiesa e per lo Stato.

La Commissione rappresentava il mio assegno come se cadesse a carico dello Stato. Ma per adesso è un errore; imperocchè pesa sopra un beneficio di regio patronato quanto alla proposta, ma sempre ecclesiastico; un beneficio che non è soppresso, che tiene amministrazione separata, che non potrà mai cadere sotto l'azione della Camera sinchè i beni ecclesiastici non sono incamerati. Che se verremo a questo punto, io ho l'onore di assicurare i signori deputati che oggi mi fanno la censura per lo assegno, che io più di loro questo incameramento sono dispostissimo ad accettarlo e ad esercitare su me come sugli altri tutto il rigore della legge, in bene universale della nazione. Ma io dico, o signori, se vogliamo mettere la falce negli abusi, imprendiamo una completa riforma ecclesiastica, attacchiamo il male con coraggio nella sua radice, e allora son certo e prometto che niuno mi troverà mai restio a far tutto ciò che ridonda in bene della patria. (*Bene! a sinistra*).

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Risponderò all'eccitamento fatto testè dal deputato Asproni.

Certamente il Ministero non può istituire un beneficio proprio, ma osservo al deputato Asproni che le parole *provisto altrimenti* che leggonsi nella deliberazione sovrana anzichè limitarsi al caso di una provvisione di beneficio, parlano in genere; dunque egli può essere anche provveduto con un impiego; e sicuramente qualora si presentasse un impiego confacente alle cognizioni del deputato Asproni, io

altamente lo dichiaro, non mancherei di provvedere in guisa che venisse a cessare questo stato non normale di cose, e ciò a sollievo delle finanze dello Stato.

Aggiungerò poi che quando dissi che le lire 2500 pesavano sulle finanze dello Stato, non intesi già di affermare che ciò fosse in modo diretto. La pensione in effetto non cade direttamente sulle finanze dello Stato, perchè viene pagata sui redditi del priorato di Bonarcado, ma tuttavia le finanze ne sono indirettamente gravate; ed ecco in qual modo.

Nella legge colla quale furono stanziati le 800 mila lire per sussidi al clero di Sardegna si dichiarò che i redditi dei benefici vacanti dovessero portarsi in diminuzione del peso che le finanze assumevano a causa della soppressione delle decime. È quindi evidente che qualora i redditi del priorato di Bonarcado, invece di essere in parte assegnati come oggidi al deputato Asproni, non dovessero soddisfare a così fatto peso, andrebbero del tutto in sollievo delle finanze; ossia le finanze pagherebbero tanto di meno sulle stanziati 800 mila lire, e potrebbero giovarsi di queste lire 2500 che ora si pagano al deputato Asproni.

È dunque evidente che se le dette lire 2500 non si pagano direttamente sulle finanze dello Stato, tuttavia rimangono indirettamente a loro carico, e che quando si potrà togliere questa pensione, perchè il deputato Asproni sarà altrimenti provvisto, allora le finanze dello Stato sentiranno un reale beneficio. E questo beneficio, io lo dichiaro altamente davanti alla Camera, intendo, appena mi sarà possibile, di procurarlo allo Stato.

FARINI. Come membro della Commissione non posso lasciare senza risposta l'apostrofe che l'onorevole deputato Asproni testè rivolgeva a coloro che hanno francamente e in tutta coscienza esposta la propria opinione nel seno della Commissione.

Su questa deliberazione la Commissione ha proceduto con equanimità e con imparzialità nel giudicare sui casi intorno ai quali cadeva qualche dubbio; possiamo esserci ingannati, ma nessuna ragione di partito fece velo alla mente nostra...

ASPRONI. (*Interrompendo*) Lo dichiarano le frasi della relazione.

FARINI. Le frasi della relazione, o signori, non dichiarano altro che l'opinione della maggioranza della Commissione.

Del rimanente la Camera, e dalle frasi della relazione, e dal linguaggio tenuto dai membri della maggioranza che hanno qui parlato, potrà giudicare se siano convenienti le querele che il deputato Asproni ha mosse.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Commissione, con cui si chiede che il deputato Asproni sia collocato nel novero degli impiegati.

(È rigettata.)

La Commissione propone che il deputato Galvagno sia altresì collocato nel novero degli impiegati.

DEFORRESTA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DEFORRESTA. Siccome vedo che il deputato Galvagno non è al suo banco, io farò alcune osservazioni alla Camera sulla proposta della Commissione che lo riflette.

Questa sostiene che il deputato Galvagno debb'essere annoverato tra gli impiegati, perchè è consigliere dell'ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, e come tale fruisce d'una comenda di lire 1000. Sebbene io ignori questo fatto, io credo che sarà tale quale lo afferma la Commissione; ma penso ad un tempo che da ciò non possa dedursi che il deputato Galvagno debba essere considerato come impiegato. Diffatti la

legge elettorale nell'articolo 100 prescrive che non potrà ammettersi nella Camera un numero di funzionari ed impiegati regi stipendiati maggiore del quarto.

Ora la questione consiste nel definire se il deputato Galvagno possa essere considerato fra gli impiegati del Governo. A me pare che in proposito la negativa sia evidente.

Egli è vero che i consiglieri dell'Ordine mauriziano sono nominati dal Re, ma questa nomina è fatta dal Re, non come capo del Governo, ma come gran mastro dell'Ordine.

Quindi non possono essere considerati nè come funzionari pubblici, nè come impiegati governativi; e che la cosa sia e debba esser intesa così, basta a provarlo la circostanza che tali nomine non sono controfirmate da alcun ministro responsabile, cosa che sarebbe manifestamente incostituzionale se quegli impiegati potessero considerarsi come impiegati governativi, ossia dello Stato. Mi oppongo adunque alle conclusioni prese in proposito dalla Commissione.

MICHELINI G. B., *relatore*. Prima di rispondere all'onorevole preopinante, devo ancora qui fare una dichiarazione, la quale ha tratto alla relazione, per dimostrare che essa è conforme al mandato ricevuto dalla Commissione. Se la relazione, coll'appoggio dei documenti, si è limitata a stabilire che l'onorevole cavaliere Galvagno è consigliere dell'Ordine mauriziano con stipendio, e non è progredita più oltre, ciò è pienamente conforme al mandato ricevuto dai miei colleghi. Forse credevasi opportuno o di non trattare certe quistioni, o differirle alla discussione.

Ma ora che l'onorevole preopinante ha considerata la questione sotto un aspetto che è stato ommesso nella relazione, è debito mio di rispondere brevi parole.

Ben avvertiva l'onorevole membro della Commissione, che parlava testè nella questione riguardante il deputato Asproni, essersi lungo tempo dalla Commissione discusso quali norme si avessero a seguire per applicarle ai casi concreti che ci si presentavano, tanto più che questi casi molta analogia avevano fra di essi. Ne veniva poi di conseguenza che, applicate le norme prestabilite all'uno dei casi, agli altri pur applicate si dovessero.

La Camera pare non voler entrare nelle viste della Commissione; ma perciò la Commissione non si pente certamente delle proposte da lei fatte, siccome quelle che partono da un intimo convincimento.

La Commissione adunque investigava i motivi che hanno potuto indurre il legislatore a volere che tre quarti della Camera non fossero composti di persone non impiegate.

È chiaro che il principale, il solo anzi di questi motivi è che la Camera sia per massima parte composta di persone indipendenti. E se avvi un momento in cui si debba procedere con rigore nell'applicazione dell'articolo 100 della legge elettorale, è certamente questo in cui il Parlamento domanda ai contribuenti grandi sacrifici. Non solamente è d'uopo che la Camera sia composta di persone indipendenti, ma è d'uopo ancora che i contribuenti abbiano questo convincimento.

I contribuenti non conoscono personalmente i membri che siedono in questo recinto; quindi, per portarne un giudizio, sono obbligati a ricercare la loro posizione, e se scorgono che questa posizione è in lotta coll'interesse pubblico, quegli stessi contribuenti che pagano volentieri, che volentieri si sottomettono a gravi sacrifici, quegli stessi contribuenti ciò fanno a malincuore, quando evvi a temere che il danaro che essi pagano non sia applicato ad utile pubblico.

Il più comune buon senso ci dice non bisognare che gli interessi privati siano in lotta coll'interesse pubblico. Diffatti chi è di noi che, volendo far esaminare i conti del suo cas-

siere ne incaricherebbe una persona dal cassiere dipendente? Ebbene, la Camera, o signori, è quella che deve controllare l'amministrazione del Governo, e, generalmente parlando, male può adempiere quel mandato chi dipende dal Governo.

Venendo più specialmente a parlare del caso di cui presentemente si tratta, vale a dire del consigliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, la Commissione considerò che se questo consigliere, come avvertiva benissimo l'onorevole Deforesta, è nominato dal Re in qualità di gran mastro dell'Ordine, e la sua nomina è contrassegnata dal segretario generale dell'Ordine medesimo, non è men vero però che il segretario generale è nominato dal Ministero e quindi dipende dal Governo; la qual cosa è così vera che quando il compianto nostro collega commendatore Pinelli era stato nominato primo segretario di quell'Ordine dovette ricorrere ad una nuova elezione per sedere in questo recinto, e fu poi senza contestazione annoverato fra gl'impiegati.

Avvi adunque dipendenza, se non diretta, almeno indiretta, ma non è perciò una dipendenza meno efficace che il Governo può esercitare per mezzo del segretario generale dell'Ordine sugli impiegati di esso. La Commissione non ha creduto dover entrare pel momento nella disamina dell'ente morale che costituisce l'Ordine mauriziano. Essa si è contentata di vedere che quest'Ordine viene sovente in soccorso del Governo, che esso non è separato così da fare un ente assolutamente a parte come sarebbe un individuo, una società qualunque. In quella stessa relazione fatta dal cavaliere Pinelli, per esporre i motivi della riorganizzazione da lui proposta al Re dell'Ordine mauriziano, quantunque certamente il cavaliere Pinelli, come segretario dell'Ordine, dovesse essere tenuto delle prerogative d'esso, si scorge ad ogni tratto che dall'Ordine si danno pensioni ad impiegati di tutti i Ministeri, appunto perchè non avvi quella separazione che alcuni vorrebbero stabilire. In quella memorabile tornata in cui l'ex-presidente Pinelli discendeva dal suo banco presidenziale per difendere l'Ordine medesimo contro l'onorevole deputato Valerio, il quale voleva che la Camera avesse diritto d'esaminare i conti dell'Ordine, egli rifuggiva bensì dalla proposta Valerio, sulla quale la Commissione non è entrata, ma ammetteva ad ogni tratto nel suo discorso non esservi quella separazione che sarebbe necessaria, affinché gli impiegati dell'Ordine non fossero considerati come impiegati regi stipendiati.

Per questi motivi la Commissione, se non all'unanimità, almeno alla maggioranza di sei voti, non ha dubitato d'annoverare il cavaliere Galvagno fra i deputati impiegati.

MELLANA. Non posso lasciare dal combattere le erronee opinioni, dirò anzi incostituzionali, emesse dall'onorevole Deforesta. Io ho sempre creduto e credo ancora che col progredire, le tavole statutarie che ci reggono devono ricevere uno sviluppo progressivo e non essere ristrette le garanzie di libertà che in esso sono registrate. Fra queste, non certo la minore in importanza è quella che ha limitato al quarto il numero dei membri che, aventi impiego dal Governo, possano sedere nella nazionale Rappresentanza.

Invece d'andare vieppiù severi nell'applicare questo principio dello Statuto, pare che si tenti, e fra questi devo annoverare l'onorevole Deforesta, di rendere illusoria questa garanzia, col cercare ogni pretesto per spogliare della qualità d'impiegati alcuni fra i nostri colleghi. Per ottenere questo scopo, che io tengo per funesto, si vuole introdurre il sistema di considerare il capo dello Stato quale un insieme di più persone divisibile secondo la varietà dei casi, quando invece il principio monarchico-costituzionale esige che lo si lasci più

che puossi inviolato ed indivisibile, per modo che rimanga un mito, in fuori del quale si muovano le varie e discrepanti opinioni politiche.

Pochi giorni or sono, per ammettere a sedere in questa Camera quali cittadini non impiegati i servitori della lista civile, si volle del capo dello Stato fare una persona separata, non nella disponibilità della sua lista civile, che ammetto, ma nella nomina degli impiegati prestanti giuramento, cui delega l'amministrazione della lista medesima.

Oggi si vuole dividere nuovamente il capo dello Stato nelle sue attribuzioni come capo dell'Ordine cavalleresco dei santi Maurizio e Lazzaro. Ma io non posso comprendere questa separazione di un solo ente indivisibile in due enti, l'uno dei quali non può esistere senza l'altro; giacchè il capo dell'Ordine mauriziano è mastro supremo di detto Ordine per ciò solo che è capo dello Stato.

Leggiamo infatti l'articolo dello Statuto che regge quella materia; esso è così concepito:

« Gli Ordini cavallereschi ora esistenti sono mantenuti con le loro dotazioni. Queste non possono esser impiegate in altro uso fuorchè in quello prefisso dalla propria istituzione.

« Il Re può creare altri Ordini e prescriverne gli Statuti. »

Siccome col patto seguito fra il principe e la nazione si segnava un passaggio tra un regime e l'altro, fra le altre transazioni si è creduto di dover statuire che fossero conservati i titoli di nobiltà e gli Ordini cavallereschi allora esistenti colle loro dotazioni, ma non si è mai detto che fosse tolta al capo dello Stato la suprema autorità di reggerli.

Si ritenga che lo Statuto è un patto fra la nazione ed il principe, e che gli enti morali che si chiamano Ordini cavallereschi non erano fra le parti contraenti, quindi sono rimasti nello Stato in cui erano prima dello Statuto. E se il Re assoluto era capo supremo di detti Ordini, oggi, in forza dello Statuto, è pure, qual capo dello Stato, mastro supremo degli Ordini tutti cavallereschi, o che esistessero, o che per lui si creassero.

Dunque è il capo dello Stato che è capo dell'Ordine mauriziano, e che lo regge supremamente; quindi gli impiegati, che esso nomina per quell'amministrazione, li nomina quale capo dello Stato, perchè è per questo solo che è capo supremo degli Ordini cavallereschi.

Ma l'onorevole deputato Deforestà ci viene dicendo che l'Ordine mauriziano ha un primo segretario, il quale propone direttamente alla firma del Re la nomina di tutti gli impiegati secondari, e che questo segretario capo non è come i segretari di Stato responsabile in faccia al Parlamento dei suoi atti. Questa non è una ragione in favore della sua sentenza, che anzi serve a confutarlo. Tutte le nomine degli impiegati governativi emanano dal capo dello Stato; però, a garanzia pubblica, lo Statuto esige che la firma del capo dello Stato sia contrassegnata da un ministro responsabile, il quale risponda verso della nazione degli atti di questo capo irresponsabile.

All'incontro, non dico se giustamente o no si è fin qui usato di considerare non responsabile in faccia alla Camera il segretario che propone alla firma del Re gli atti d'amministrazione e la nomina degli impiegati degli Ordini cavallereschi. Ma che perciò? Sarà forse quella una maggiore garanzia d'indipendenza per gli impiegati che sono nominati e rimossi a beneplacito del Re senza neppure la garanzia della contrassegnazione di un ministro responsabile? Certo che no.

È quindi facile il comprendere che se lo Statuto ha creduto di limitare, a garanzia d'indipendenza, il numero degli impiegati che avrebbero potuto sedere nella Camera, non poteva

voler eccettuare degli impiegati che per loro natura, pel fatto cioè di non avere una garanzia contro agli arbitrii, nell'intervento per la loro creazione o rimozione di un ministro responsabile, sono più degli altri assoggettati alla pressione di chi può senza controllo alcuno promuoverli o rimuoverli.

Io veramente non so comprendere come deputati sedenti in quest'aula possano, non dirò sostenere, ma neppure pensare che si voglia porre per indipendenza al disopra degli impiegati governativi quelli degli Ordini cavallereschi; pei primi, ove avessero a patire ingiustizia risponde al nostro cospetto un ministro che a sua volta può essere rimosso ove riceva da voi un voto di biasimo; per gli altri niuno risponde; essi stanno in piena balia di un segretario non responsabile.

Dico che ciò sostenendo si disconosce una delle essenziali disposizioni dello Statuto e si manca alla dignità del Parlamento.

VALERIO. L'onorevole relatore della Commissione mi ha tirato pei capelli in una questione dove non era mio desiderio d'entrare; egli è venuto citando una mia proposizione, ed ha detto: il deputato Valerio ha proposto che venisse riconosciuto siccome gli impiegati dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro erano impiegati dello Stato; ma, dice la Commissione non accettando la proposizione del signor Valerio, tuttavia credette di dover fare questa e quella proposizione.

La proposizione che io feci alla Camera fu quella che i beni dei santi Maurizio e Lazzaro fossero dichiarati beni nazionali, che fosse riconosciuto la nazione avere il diritto di vedere come venissero amministrati questi beni. Quando io faceva quella proposta, scendeva dal banco della Presidenza il compianto deputato Pinelli a combatterla; ma la Camera sanciva la mia proposta con un ordine del giorno col quale i signori ministri venivano invitati a presentare alla Camera i bilanci della religione dei santi Maurizio e Lazzaro e dell'Economato.

Con ciò, se non la Commissione di cui è relatore il deputato Michelinì, almeno la Camera riconosceva la verità del principio della mia proposta, dalla quale sola potrebbe derivare la conseguenza che egli domanda colla sua relazione. Se non si accetta il principio medesimo, se la religione dei santi Maurizio e Lazzaro è un ente separato, se i suoi beni non sono beni nazionali, i pensionati dei santi Maurizio e Lazzaro non hanno nulla che fare colla questione che noi discutiamo in questa seduta; ma siccome la Camera ha deciso in un'altra adunanza che quei beni erano beni nazionali, col voto col quale deliberava che i bilanci di quelle due corporazioni venissero presentati al Parlamento, così riconosceva implicitamente che gli impiegati di quei due istituti sono impiegati governativi; e quindi, solo in conseguenza di quella deliberazione, la Commissione poteva e doveva chiedere che gli impiegati di quegli istituti fossero considerati come impiegati del Governo.

Io quindi mi associo alle conclusioni della Commissione, chiedendo però una spiegazione.

Ho visto che, accennando due pensioni dei santi Maurizio e Lazzaro, la Commissione dichiarava quelle pensioni irrevocabili.

Io domando per qual legge sono irrevocabili le pensioni dei santi Maurizio e Lazzaro. Se questa legge esiste, allora io accetto anche sotto questo rapporto le conclusioni della Commissione; ma se in certe circostanze si possono rievocare, come io credo, in questo caso, non dovrà la Commissione fermarsi all'esame dei 81 membri da essa proposti, ma forse dovrà abbracciarne degli altri, ed io ne farò la proposizione, quando venga riconosciuto se le pensioni dei santi Maurizio e

Lazzaro siano o no irrevocabili, e questa irrevocabilità su qual legge abbia fondamento.

MICHELETTI, G. B., relatore. Comincio col rispondere alla interpellanza mossa ultimamente dall'onorevole preopinante.

La Commissione non ha perdonato ad investigazioni per conoscere la natura delle pensioni date dall'Ordine mauriziano; essa ha fatto ricerche sulla legislazione che regge quell'Ordine; ma quanto a rievocabilità od irrevocabilità, non ha trovato testo di legge che la stabilisca in modo positivo; bensì ha trovato il fatto incontestabile, che quando queste pensioni sono date, siano esse unite al semplice cavalierato, oppure ad una commenda, sono irrevocabili, forse perchè sono perpetui i gradi di cavaliere e di commendatario. Quanto ai consiglieri dell'Ordine, la Commissione ha riconosciuto che quantunque cessino dall'intervenire ai Consigli, continuano tuttavia a godere della commenda, alla quale è sempre annessa la dotazione di lire mille. In mancanza pertanto di legge espressa, la Commissione ha creduto potere stabilire in fatto che le pensioni sopra il Tesoro mauriziano sono irrevocabili. Se constasse altrimenti al deputato Valerio, la Commissione sarebbe lieta di ricredersi, ed allora, invece di un solo, tre sarebbero i motivi per considerare l'onorevole Galvagno come impiegato.

Venendo al principio del suo discorso, dirò che bisogna che io mi sia molto mal espresso, perchè egli mi ha mal inteso.

Io non ho detto che la Commissione non abbia approvato o disapprovato la proposta fatta, credo, due anni fa, dall'onorevole deputato Valerio; ho detto solamente che la Commissione non ha creduto dover entrare in quell'ordine d'idee, perchè ad essa pareva, per le ragioni che ho testè esposto alla Camera, non essere necessario; credette bastare di stabilire non esservi separazione assoluta tra l'Ordine mauriziano e lo Stato, principalmente perchè non può essere separato il capo dell'uno dall'altro e perchè non vi può essere separazione nell'amministrazione, inquantochè dipende direttamente ed indirettamente, ma non perciò meno efficacemente dal Ministero.

DEFORRESTA. La Camera ha già veduto che io avrei voluto evitare la grave e delicata questione che ci occupa; essa comprenderà quindi agevolmente che io non vorrei prendere sulla mia responsabilità di darle soverchio sviluppo. Mi limiterò soltanto ad un solo riflesso in risposta all'onorevole Mellana.

Esso riconosce che gli impiegati dell'Ordine mauriziano non sono nominati colla firma di un ministro responsabile, e parmi che egli stesso convenga che ciò non ostante queste nomine siano perfettamente regolari.

Ora, io gli domando come egli possa considerare questi impiegati quali funzionari dello Stato, come impiegati regi nel senso dell'articolo 100 della legge elettorale.

Per me io credo che, a fronte di questa verità riconosciuta dallo stesso preopinante, sarebbe non solo illogico, ma ben anche pericoloso il considerare i detti impiegati come funzionari pubblici ed impiegati regi nel senso dell'articolo 100 della legge elettorale.

Ci pensi la Camera: ammettendo la proposta della Commissione essa riconosce perfettamente regolari e valide le nomine di pubblici funzionari ed impiegati regi senza la controfirma di alcun ministro responsabile; essa dimentica una delle più importanti disposizioni dello Statuto.

DEPRETTIS. Mi limiterò a fare alcune brevi osservazioni su quanto ha detto l'onorevole Deforresta.

Egli diceva che vi sarebbe un pericolo grave se si ammet-

tesse la massima che deriverebbe dalle conclusioni adottate dalla Commissione riguardo all'onorevole Galvagno; io spero di poter dimostrare alla Camera che avremmo un male assai più grave quando le conclusioni della Commissione venissero respinte.

Io prego la Camera di osservare come la questione sia assai più grave in sostanza di quello che si presenti in apparenza.

Gli ordinamenti costitutivi di uno Stato non si comprendono tutti nella carta costituzionale; quelli che hanno per iscopo di porre in atto lo Statuto secondo il suo spirito e con verità, sono in alcune loro parti essenziali altrettanto costitutivi quanto lo Statuto fondamentale medesimo.

Appartiene a queste disposizioni costitutive appunto quella che si contiene nella legge elettorale dove limita il numero dei funzionari stipendiali che possono sedere in questa Camera; e quando la Camera colla sua decisione e col fatto consenta ad introdurne nel suo seno un maggior numero, con ciò essa verrebbe a ledere gravemente l'economia costitutiva dello Stato.

L'onorevole Deforresta sostiene che non si possono considerare come funzionari regi stipendiati, e quindi contemplati dalla legge gli impiegati dell'Ordine mauriziano. Se non si vogliono chiamare impiegati regi stipendiati, nessuno negherà che non siano funzionari stipendiati, e che per le loro funzioni, se non direttamente, certo indirettamente siano nominati e dipendenti dal Governo.

Io divido la opinione manifestata in altro dibattimento dal mio amico Valerio sul punto che i beni dell'Ordine mauriziano appartengono allo Stato. La Commissione però non è entrata in tale questione; essa non ha creduto che il caso presente lo richiedesse.

Io quindi voglio appoggiare il mio ragionamento ad una premessa che io non ammetto, voglio cioè considerare l'Ordine mauriziano come un corpo morale. Questa è una dottrina che non potrà essere contestata dalla maggioranza.

Se adunque l'Ordine mauriziano è un corpo morale, egli non può considerarsi sussistente nell'ordine costituzionale, se non coi vantaggi dello Stato. Neppure questa asserzione mi sarà contestata, poichè qualunque siano le direzioni primarie, e lo spirito che animò la istituzione di quest'Ordine, qualunque siane il fatto, statutariamente non si può credere che esso esista per fini contrari od indifferenti al bene dello Stato. È dunque uno stabilimento connesso all'amministrazione dello Stato, ed i cui funzionari ed il cui patrimonio debbono giovare al vantaggio comune.

Posta la questione in questi termini, io prego la Camera di osservare alcuni suoi precedenti. La legge elettorale non si può interpretare sì strettamente alla lettera, da sostenere che l'impiegato che non viene direttamente nominato da un ministro responsabile non sia impiegato governativo. Noi abbiamo avuto dei casi consimili, e fra gli altri quello dei segretari comunali, i quali, quantunque non siano nominati da un ministro responsabile, tuttavia la Camera ha deciso che non potevano sedere nel suo seno, ritenendoli come veri impiegati; ed in proposito si potrebbero addurre altri esempi. Del resto, nelle amministrazioni dello Stato, succede non di rado che vi siano impiegati i quali siano nominati al loro ufficio, per così dire, in secondo grado; la legge non dice che si debbano ravvisare come impiegati solo coloro che sono nominati direttamente da un ministro responsabile; quindi, ancorchè la loro nomina derivi da funzionari, i quali direttamente sono nominati dal Ministero, funzionari che hanno nelle loro attribuzioni facoltà di nominarne altri a loro subor-

dinati, ancorchè in tal modo siano nominati, essi non cessano di essere veri impiegati. Questo è precisamente il caso degli impiegati dell'Ordine mauriziano. Egli non è contestabile che il segretario generale dell'Ordine sia un impiegato; il precedente dell'onorevole Pinelli, il quale nominato segretario dell'Ordine, ha creduto di doversi assoggettare alla rielezione, lo prova evidentemente. Chi volesse poi consultare la discussione che ebbe luogo in altra epoca, vedrebbe come fosse opinione di quel nostro onorando collega che tutte quante le onorificenze che si compartono nell'Ordine, dovessero essere firmate da un ministro responsabile, onde l'amministrazione dell'Ordine si conformasse allo Statuto. Ora veda la Camera come una tale opinione calzi opportuna all'argomento di coloro i quali sostengono che gli impiegati dell'Ordine sono impiegati dello Stato. Io opino adunque che non si possa punto contestare che l'onorevole deputato Galvagno, come impiegato dell'Ordine, non sia impiegato dello Stato.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno. Già più volte si trattò alla Camera la questione dei beni dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, ma io non credo che siasi mai venuto alla determinazione precisa citata poc'anzi dall'onorevole Valerio, di considerare cioè quei beni come beni nazionali; anzi mi ricordo d'aver avuto io stesso a sostenere, poco dopo il mio ingresso al Ministero, la tesi contraria in risposta ad altre consimili osservazioni fatte dallo stesso onorevole deputato...

VALERIO. Domando la parola.

DI SAN MARTINO, ministro dell'interno... e, se non isbaglio, allora la Camera sull'osservazione fattale, che l'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro costituisce un corpo morale creato precedentemente allo Statuto, confermato dallo Statuto, quindi avente vita propria, indipendente, mi pare, dico, di ricordarmi che la Camera si astenesse assolutamente dal secondare l'istanza che l'onorevole Valerio faceva in quel momento. Se non isbaglio, mi pare anche che la deliberazione presa dalla Camera di richiedere la presentazione del bilancio dell'Ordine non avesse altro tratto che quello di un sindacato vago, di un sindacato in certo modo semplicemente morale, che fino ad un certo segno si può credere conforme alla lettera stessa dello Statuto, il quale dicendo che queste dotazioni non possono esser impiegate in altri usi fuorchè in quelli prefissi dalla propria istituzione, costituiva in certo modo un diritto di vedere se queste condizioni fossero osservate.

Essendo poi questo diritto contemplato nello Statuto, è naturale che esso debba competere alla Camera, è naturale che la Camera possa chiedere la presentazione del bilancio dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro per vedere se lo Statuto è osservato; ma niente di più, e non già per confondere le istituzioni, non già per fare che una istituzione che lo Statuto ha separata, divenga istituzione nazionale, come se l'articolo dello Statuto non esistesse.

Io quindi, poichè non si tratta adesso questa questione, credo di dovermi contenere, a nome del Ministero, nella più stretta riserva possibile, perchè in occasione di un incidente non si pregiudichi un principio che, ove si dovesse discutere

a fondo, sarebbe anche meglio studiato dal Ministero onde trattarlo colla massima ponderatezza.

Io non dissento di riconoscere che la questione vera che si tratta in questo momento, quella cioè di stabilire se l'onorevole deputato Galvagno sia funzionario o no, è questione gravissima, appunto perchè l'Ordine è un corpo morale, appunto perchè i corpi morali debbono avere un sistema d'amministrazione prefisso o dall'autorità del Re, come lo riserva lo Statuto, o dalle leggi generali dello Stato; e perchè questi corpi morali hanno di necessità un sistema proprio d'amministrazione, ne viene che hanno impiegati, che questi impiegati sono obbligatori, giacchè, senza l'opera degli impiegati non si può procedere; quindi io riconosco che la questione è gravissima.

Non dissento dall'ammettere che quando un dubbio è così grave deve bastare, come mi basta, lo spirito dello Statuto, per non andare contro al medesimo e venire qui a sostenere che quel tale deputato non sia impiegato. Io abbandono dunque intieramente questo punto della questione, e protesto contro la estensione che si vuole dare alla questione che attualmente si discute.

Nello specificare poi i termini pei quali io riconosco che l'onorevole deputato Galvagno può essere considerato quale impiegato, mi riservo libero il campo per sostenere la tesi perfettamente contraria rispetto all'altro deputato appartenente alla lista civile, a cui, per analogia, si volle estendere la qualificazione di funzionario, analogia che io non so vedere di nessuna maniera. Per conseguenza io conchiudo, lasciando pienamente intatta la questione dei beni dei santi Maurizio e Lazzaro, ed abbandonato interamente il punto riflettente l'onorevole Galvagno, mi riservo su quello che riguarda il deputato Gerbore.

MICHELINI G. B., relatore. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al deputato Torelli. (Ai voti!)

TORELLI. Se la Camera desidera venire ai voti, io ci rinunzio.

Voci. Sì! sì! Ai voti!

PRESIDENTE. Metto ai voti le conclusioni della Commissione, la quale propone che il deputato Galvagno sia posto nel novero degli impiegati.

(Dopo prova e controprova le conclusioni della Commissione sono adottate.)

La seduta è levata alle ore 5 e 1/4.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Comitato segreto per comunicazioni dell'ufficio della Presidenza.

Seduta pubblica.

1° Seguito della discussione intorno al numero degli impiegati regi che sono membri della Camera.

2° Discussione del progetto di legge relativo ai diritti daziari sui cereali.